Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2220-A

Disposizioni urgenti in materia fiscale

(Conversione in legge del DL 124/2019)

Modifiche della Commissione

N. 158 – 4 dicembre 2019

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2220-A

Disposizioni urgenti in materia fiscale

(Conversione in legge del DL 124/2019)

Modifiche della Commissione

N. 158 – 4 dicembre 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA ..... **- 7 -**

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ..... **- 7 -**

ARTICOLO 4 ..... - 7 -

APPALTI E SUBAPPALTI: RITENUTE SUL LAVORO DIPENDENTE E *REVERSE CHARGE* ..... - 7 -

ARTICOLO 5, COMMI DA 4-*BIS* A 4-*SEXIES* ..... - 13 -

CONTRIBUTO UNIFICATO SUI *CONTAINER* ..... - 13 -

ARTICOLO 10-*BIS* ..... - 15 -

RAVVEDIMENTO OPEROSO ..... - 15 -

ARTICOLO 11-*BIS* ..... - 15 -

DIGITALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA IN MATERIA DI TRASPORTI ..... - 15 -

ARTICOLO 13-*BIS* ..... - 16 -

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE ..... - 16 -

ARTICOLO 13-*TER* ..... - 18 -

AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI IMPATRIATI ..... - 18 -

ARTICOLO 14, COMMA 1 ..... - 19 -

UTILIZZO DEI *FILE* DELLE FATTURE ELETTRONICHE ..... - 19 -

ARTICOLO 16, COMMA 1-*BIS* ..... - 20 -

COMUNICAZIONE TELEMATICA OPERAZIONI CON SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA ..... - 20 -

ARTICOLO 16-*BIS* ..... - 21 -

MODELLO 730 E TERMINI PER L'ASSISTENZA FISCALE ..... - 21 -

ARTICOLO 16-*TER*, COMMI 1 E 2 ..... - 24 -

POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ..... - 24 -

ARTICOLO 16-*TER*, COMMA 3 ..... - 28 -

POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ..... - 28 -

ARTICOLO 16-*TER*, COMMI DA 4 A 10 ..... - 29 -

POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA ..... - 29 -

ARTICOLO 16-*TER*, COMMA 11 ..... - 32 -

COPERTURE RELATIVE AL POTENZIAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA ..... - 32 -
ARTICOLO 17, COMMA 1-*BIS* ..... - 35 -
IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ..... - 35 -
ARTICOLO 20 ..... - 36 -
LOTTERIA DEGLI SCONTRINI ..... - 36 -
ARTICOLO 21, COMMA 1-*BIS* ..... - 37 -
PAGAMENTI ELETTRONICI ..... - 37 -
ARTICOLO 22 ..... - 38 -
CREDITO D'IMPOSTA SU COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI ..... - 38 -
SOPPRESSIONE ARTICOLO 23 ..... - 39 -
SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI ELETTRONICI ..... - 39 -
ARTICOLO 27, COMMA 3 ..... - 40 -
ESONERO DI TALUNI ESERCENTI DAL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DEL GIOCO PUBBLICO ..... - 40 -
ARTICOLO 32 ..... - 41 -
ADEGUAMENTO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ..... - 41 -
ARTICOLO 32-*BIS* ..... - 42 -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO PER LE PIATTAFORME ANCORATE A TERRA ..... - 42 -
ARTICOLI 32-*TER* E 32-*QUATER* ..... - 42 -
IVA SU PRODOTTI IGIENICO-SANITARI E REGIME FISCALI UTILI DISTRIBUITI A SOCIETÀ SEMPLICE ..... - 42 -
ARTICOLO 32-*QUINQUIES* ..... - 44 -
TRATTAMENTO FISCALE DELLE CONVENZIONI PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE ..... - 44 -
ARTICOLO 32-*SEXIES* ..... - 44 -
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLE EX STRUTTURE MANICOMIALI ..... - 44 -
ARTICOLO 33-*BIS* ..... - 46 -
FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO ..... - 46 -
ARTICOLO 37, COMMA 1-*BIS* ..... - 47 -
PROROGA COMPENSAZIONI SOMME ISCRITTE AL RUOLO ..... - 47 -
ARTICOLO 37, COMMI DA 1-*TER* A 1-*SEXIES* ..... - 49 -

TASSO DI INTERESSE PER VERSAMENTI TRIBUTARI ..... - 49 -
ARTICOLO 38-*BIS* ..... - 50 -
RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ..... - 50 -
ARTICOLO 38-*TER* ..... - 51 -
MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA ..... - 51 -
ARTICOLO 40, COMMI DA 1-*BIS* A 1-*QUATER* ..... - 51 -
FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NELLA RETE FERROVIARIA NAZIONALE ..... - 51 -
ARTICOLO 41, COMMA 2 ..... - 53 -
FONDO DI GARANZIA PMI ..... - 53 -
ARTICOLO 41-*BIS* ..... - 54 -
MUTUI IPOTECARI ..... - 54 -
ARTICOLO 45, COMMI 1-*BIS* E 1-*TER* ..... - 55 -
MISURE IN MATERIA DI PERSONALE E ACQUISTO DI BENI E SERVIZI DEL SSN ..... - 55 -
ARTICOLO 46, COMMA 1-*BIS* ..... - 57 -
IMPOSTA DI SOGGIORNO ..... - 57 -
ARTICOLO 46-*BIS* ..... - 58 -
PEREQUAZIONE EDILIZIA SCOLASTICA ..... - 58 -
ARTICOLO 50-*BIS* ..... - 59 -
LAVORO STRAORDINARIO APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA E AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ..... - 59 -
ARTICOLO 51, COMMI DA 2-*BIS* A 2-*QUATER* ..... - 62 -
ATTIVITÀ INFORMATICHE PRA ..... - 62 -
ARTICOLO 52, COMMA 01 ..... - 63 -
DISPOSITIVI ANTIABBANDONO ..... - 63 -
ARTICOLO 52-*BIS* ..... - 64 -
DETRAZIONE IRPEF PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI CICLOMOTORI E MOTOCICLI ..... - 64 -
ARTICOLO 53, COMMI DA 1 A 5 ..... - 65 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO ..... - 65 -
ARTICOLO 53, COMMA 5-*BIS* ..... - 67 -

TRASPORTO DI MERCI PER IDROVIE INTERNE E PER VIE FLUVIO-MARITTIME ..... - 67 -
ARTICOLO 53-*BIS* ..... - 68 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER VEICOLI UTILIZZATI DAGLI INVALIDI ..... - 68 -
ARTICOLO 55-*TER* ..... - 69 -
DISCIPLINA PRODOTTI FITOSANITARI DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI E ALIQUOTA IVA ..... - 69 -
ARTICOLO 57, COMMI 1-*BIS* E 1-*TER* ..... - 70 -
CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI ..... - 70 -
ARTICOLO 57, COMMI 2 E 2-*BIS* ..... - 72 -
DISAPPLICAZIONE DI LIMITI ALLA SPESA DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI LORO ENTI STRUMENTALI ..... - 72 -
ARTICOLO 57, COMMA 2-*QUATER* ..... - 74 -
CONDIZIONI DI LEGITTIMITÀ DEI PAGAMENTI ..... - 74 -
ARTICOLO 57, COMMI DA 2-*QUINQUIES* A 2-*SEPTIES* ..... - 75 -
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE IL PAREGGIO DI BILANCIO ..... - 75 -
ARTICOLO 57, COMMA 2-*OCTIES* ..... - 77 -
UTILIZZO SOVRACANONE BIM PER LA RICOSTRUZIONE ..... - 77 -
ARTICOLO 57, COMMA 2-*NOVIES* ..... - 78 -
FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE IFEL ..... - 78 -
ARTICOLO 57, COMMI DA 2-*DECIES* A 2-*QUATERDECIES* ..... - 80 -
CAMPIONE D'ITALIA ..... - 80 -
ARTICOLO 57, COMMA 2-*QUINDECIES* ..... - 81 -
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'IRES ..... - 81 -
ARTICOLO 57-*BIS*, COMMA 1, LETTERA *A)* ..... - 82 -
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARI ..... - 82 -
ARTICOLO 57-*BIS*, COMMI DA 2 A 6 ..... - 82 -
TARIFFE AGEVOLATE PER LA FORNITURA DI SERVIZI ..... - 82 -
ARTICOLO 57-*QUATER* ..... - 85 -
INDENNITÀ DI FUNZIONE MINIMA PER IL SINDACO E I PRESIDENTI DI PROVINCIA ..... - 85 -
ARTICOLO 58-*BIS* ..... - 87 -

INVESTIMENTI FONDI PENSIONE ..... - 87 -
ARTICOLO 58-*TER* ..... - 89 -
FINANZIAMENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA PER CESSAZIONE ATTIVITÀ ..... - 89 -
ARTICOLO 58-*QUATER* ..... - 91 -
REGIME TRIBUTARIO DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI ..... - 91 -
ARTICOLO 58-*QUINQUIES* ..... - 93 -
TARIFFE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ..... - 93 -
ARTICOLO 58-*OCTIES* ..... - 93 -
INCREMENTO DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI ..... - 93 -
ARTICOLO 58-*NOVIES* ..... - 95 -
SICUREZZA PER L'EDILIZIA SCOLASTICA ..... - 95 -
ARTICOLO 59, COMMA 1-*TER* ..... - 96 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE ..... - 96 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**2220-A**
Titolo:	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**
Iniziativa:	**governativa**
	in prima lettura alla Camera
Relazione tecnica (RT):	presente, riferita al testo del decreto-legge
Relatori per la Commissione di merito:	Ruocco (M5S) Fragomeli (PD)
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.
Sono oggetto della presente nota le modifiche apportate dalla Commissione VI (Finanze) in sede referente.
Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione V (Bilancio), che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 13 novembre 2019.

In merito al testo iniziale si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 155 del 13 novembre 2019.

Nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.
Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito considerate dalle relazioni tecniche e quelle che comunque presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 4
Appalti e subappalti: ritenute sul lavoro dipendente e *reverse charge*

La norma, interamente sostituita nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni finalizzate al contrasto all'evasione fiscale e contributiva nel settore degli appalti.

La formulazione in esame sostituisce interamente la disciplina riferita alle ritenute operate in busta paga dal datore di lavoro (commi 1 e 2) e ripropone, senza variazioni, il testo dei commi 3 e 4.

Ritenute su lavoro dipendente (commi 1 e 2)

Nel testo originario del decreto legge, la nuova disciplina pone a carico del committente, in luogo dell'appaltatore, l'obbligo di versare all'Erario le ritenute operate da quest'ultimo nei confronti dei propri lavoratori dipendenti utilizzati per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, il soggetto appaltatore deve mettere a disposizione del soggetto tenuto al versamento (committente), almeno cinque giorni prima del termine di versamento, le somme trattenute in busta paga ai dipendenti. La norma si applica anche ai contratti di subappalto e di affidamento.

A tal fine si inserisce, con decorrenza 1° gennaio 2020, l'articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 241/1997 con il quale si dispone anche che le imprese appaltatrici (datori di lavoro) restano responsabili sia della corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e sia del versamento delle stesse qualora non provvedano a mettere a disposizione del committente le somme trattenute e i dati e le informazioni previste dalla norma.

Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici comunica a queste ultime, entro cinque giorni, l'avvenuto pagamento mediante posta elettronica certificata.

Il versamento deve essere eseguito dal committente senza possibilità di portare in compensazione propri crediti tributari o contributivi.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nella specifica prestazione.

È consentito alle imprese appaltatrici in possesso di specifici requisiti di procedere direttamente al versamento delle ritenute operate. In tal caso sono tenute, tra l'altro, a presentare una apposita certificazione all'impresa committente.

Le modalità operative sono definite con appositi provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è indicata la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla disciplina in esame.

La nuova disciplina (comma 1) – introdotta inserendo l'articolo 17-bis al d.lgs. n. 241/1997 - è rivolta ai soggetti residenti che affidano il compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Si dispone che tali soggetti sono tenuti a chiedere alle imprese appaltatrici[1], le quali sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento riferite alle ritenute fiscali e contributive trattenute ai lavoratori impiegati per l'esecuzione del contratto. Il versamento è effettuato dall'impresa appaltatrice[2] senza possibilità di effettuare la compensazione dei crediti (comma 1 dell'art. 17-*bis* introdotto).

Per agevolare le verifiche, è previsto che entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, le imprese appaltatrici (o subappaltatrici o affidatarie) trasmettono al committente le deleghe ed un elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'opera con indicazione delle ore lavorate e dell'ammontare della retribuzione percepita (comma 2 dell'art. 17-*bis* introdotto).

In caso di omesso o incompleto versamento, il committente sospende il pagamento dei corrispettivi dovuti finché perdura l'inadempimento, sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate dandone comunicazione all'Agenzia delle entrate (comma 3 dell'art. 17-*bis* introdotto).

La disciplina non si applica se le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie (comma 5 dell'art. 17-*bis* introdotto):

- risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano effettuato nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi;
- non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti tributari e contributivi di ammontare superiore a 50.000 euro. Sono escluse dal computo gli importi dovuti per effetto di rateizzazione.

Le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici non possono avvalersi dell'istituto della compensazione per il pagamento di obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori riferiti ai lavoratori dipendenti impiegati nella specifica prestazione (comma 8 dell'art. 17-*bis* introdotto).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 2020 (comma 2).

Applicazione del reverse charge (commi 3 e 4)

Si interviene sull'articolo 17 del DPR n. 633/1972 al fine di estendere l'applicazione del regime IVA dell'inversione contabile (c.d. "*reverse charge*") ai contratti di appalto, subappalto, affidamento.

Sono esclusi dal predetto regime IVA le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti cui si applica lo *split payment* e le agenzie per il lavoro disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003.

[1] Ovvero subappaltatrici o affidatarie.

[2] Ovvero subappaltatrici o affidatarie.

L'efficacia della disposizione è subordinata alla preventiva acquisizione dell'autorizzazione europea.

Il prospetto riepilogativo riferito alla norma originaria ascrive all'articolo in esame i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Maggiori entrate tributarie												
Estensione *reverse charge* – IVA		136,0	136,0	136,0		136,0	136,0	136,0		136,0	136,0	136,0
Estensione *reverse charge* – IRES/IRPEF			423,5	242,0			423,5	242,0			423,5	242,0
Estensione *reverse charge* – IRAP							33,3	18,0			33,3	18,0
Minori compensazioni per ritenute appalti						127,0	127,0	127,0		127,0	127,0	127,0
Minori compensazioni per contributi previdenziali appalti						190,0	190,0	190,0		190,0	190,0	190,0
Minori spese correnti												
Estensione *reverse charge* – IRAP			33,3	18,0								
Minori compensazioni per ritenute appalti		127,0	127,0	127,0								
Minori compensazioni per contributi previdenziali appalti		190,0	190,0	190,0								

La relazione tecnica riferita alla norma originaria afferma che la quantificazione si basa sulle risultanze dell'attività di contrasto all'illecita somministrazione di manodopera, dalle quali emerge che si sono riscontrati casi significativi in 19 delle 21 regioni e province autonome considerate.

Le maggiori imposte accertate nel triennio 2017-2019, che comprendono IVA, IIDD-IRAP, ammontano, in media, a circa 107 milioni di euro l'anno, di cui 68 milioni di euro relativi all'IVA.

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato dalla relazione tecnica, si riportano, di seguito, gli elementi di valutazione utilizzati.

La relazione tecnica ritiene che l'ammontare accertato rappresenti il 15% del fenomeno complessivo e, pertanto, indica in circa 713 milioni annui l'ammontare del gettito non realizzato per evasione (di cui 453 milioni per IVA e 260 milioni per IIDD-IRAP).

Per la individuazione degli ulteriori parametri utilizzati per la stima, la RT riporta il seguente esempio. Si consideri un appaltatore che emette fattura pari a 500 euro + IVA 22% per un totale di 610 euro.

Si ipotizza che:

- l'appaltatore non versi l'IVA. Per cui IVA evasa 110
- per l'esecuzione dell'appalto, assume dipendenti. L'ammontare del debito per ritenute e contributi è stimato in misura pari al 50% dell'imponibile (500x50%=250). Il versamento è effettuato utilizzato indebite compensazioni di crediti IVA. Per cui IVA fittizia utilizzata per versamento 250
- **Totale IVA evasa 360**

In base alle suddette ipotesi, risulta che l'ammontare complessivo IVA è attribuibile per quota 30% al mancato versamento (110) e per quota 70% ad indebito utilizzo per pagamento contributi e ritenute (250).

In base alle ipotesi adottate dall'esempio, l'ammontare complessivo del gettito IVA evaso (453 milioni) viene imputato dalla RT in parte all'omesso versamento (30%) e in parte all'indebito utilizzo in compensazione (70%).

Per quanto concerne le altre partite di gettito (ritenute e contributi), la RT ipotizza che la stima dell'ammontare evaso (260 milioni) sia attribuibile in parte al gettito IRPEF/IRES (242 milioni) e in parte al gettito IRAP (18 milioni).

Secondo la RT, l'effetto combinato dell'estensione del *reverse charge* e della misura di contrasto dell'omesso versamento di ritenute in presenza di appalti e subappalti, comprime fortemente l'"interesse" alla realizzazione delle frodi nel settore degli appalti, contribuendo al ripristino delle ordinarie dinamiche di mercato e di libera concorrenza.

Complessivamente, la RT attribuisce alla disposizione effetti positivi di gettito corrispondenti all'ipotesi di totale recupero del gettito evaso stimato (**713 milioni annui**).

Nella seguente tabella sono riportati gli effetti stimati in termini di competenza annua.

(milioni di euro)

A) Stima recupero IVA	**453**
di cui:	
IVA non versata (30%) recuperata mediante il meccanismo del reverse charge	*136*
IVA indebitamente utilizzata in compensazione per il versamento di ritenute e contributi (70%)	*317*
B) Stima recupero IIDD e IRAP	**260**
di cui:	
IRPEF e IRES	*242*
IRAP	*18*
TOTALE RECUPERO GETTITO STIMATO (competenza A+B)	**713**

Per la stima degli effetti di cassa, considerando un acconto del 75% per l'IRPEF/IRES e dell'85% per l'IRAP, la RT riporta la seguente tabella.

(milioni di euro)

ANNO	2020	2021	dal 2022
IVA (indebite compensazioni)	317,0	317,0	317,0
IVA (omessi versamenti)	136,0	136,0	136,0
IRPEF / IRES	0	423,5	242,0
IRAP	0	33,3	18,0
TOTALE	**453,0**	**909,8**	**713,0**

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo.**

La **relazione tecnica riferita alla proposta emendativa** che ha riformulato l'articolo in esame afferma che le modifiche introdotte rispetto alla norma originaria non comportano revisioni alle stime di gettito previste dalla RT iniziale in quanto le metodologie ivi utilizzate risultano applicabili anche alle novità introdotte dalle predette modifiche. In particolare, la tipologia di soggetti compresi nell'ambito di applicazione di cui al comma 1 che, come modificato, circoscrive l'ambito di applicazione della norma ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, è la stessa utilizzata ai fini delle quantificazioni originarie. In merito all'introduzione del limite di 200.000 euro, la RT afferma di aver analizzato le distribuzioni degli importi rilevati dagli accertamenti e dalle verifiche impiegati nelle stime e che da tali verifiche è risultato che, fatto salve alcune fattispecie marginali che non impattano in modo significativo sul risultato finale, detti accertamenti e verifiche si riferiscono a contraenti i cui rapporti negoziali superano la soglia di 200.000 euro annui.
Inoltre, tenuto conto che viene ribadita l'esclusione della facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori (nuovo comma 5 dell'art. 17-*bis)*, la RT ribadisce le stime indicate nella relazione tecnica originaria.

In merito ai profili di quantificazione, si ribadisce, come già evidenziato in relazione alla formulazione originaria dell'articolo, che le maggiori entrate riferite alla norma in esame derivano da attività di contrasto all'evasione fiscale e, pertanto, tra i criteri valutativi degli effetti finanziari andrebbe considerato un possibile margine di aleatorietà connesso all'effettiva riscossione delle somme.

Ciò posto, si rileva che, nonostante le modifiche introdotte in sede referente sembrino ridurre l'ambito applicativo della disciplina sulle ritenute, la relazione tecnica conferma le stime

originarie avendo analizzato le distribuzioni degli importi rilevati dagli accertamenti. In merito a tale affermazione, appare necessario acquisire gli ulteriori elementi di valutazione cui fa riferimento la relazione tecnica al fine di poter verificare la neutralità finanziaria delle modifiche intervenute.

Con specifico riferimento alle altre disposizioni, non modificate, si rinvia alle osservazioni formulate con riguardo al testo originario del provvedimento.

ARTICOLO 5, commi da 4-*bis* a 4-*sexies*
Contributo unificato sui *container*

L'articolo 5 del decreto legge, **nel testo iniziale**, interviene sulla disciplina delle accise di cui al d.lgs. n. 504 del 1995, con particolare riferimento al profilo degli adempimenti e delle sanzioni per i contribuenti.

Le norme, introdotte nel corso dell'esame in sede referente, prevedono un rafforzamento della vigilanza sulle merci da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, finalizzato a garantire maggiori entrate per il bilancio dello Stato, mediante il ricorso a tecniche e strumenti a tecnologia innovativa senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4-*bis)*.

A tal fine si istituisce un contributo unificato sui *container* sbarcati e imbarcati nei porti italiani, anche se non contenenti merci, la cui riscossione è accorpata con altri prelievi, previsti dalla norma in esame, relativi alla movimentazione dei *container;* sono fatte salve le esenzioni previste dalle leggi vigenti e si prevedono agevolazioni per i *container* viaggianti con motrice. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4-*bis,* è prevista una copertura di costi nella misura massima di 75 milioni per il primo anno e 150 milioni per successivi (comma 4-*ter)*.

Si prevede l'adozione di un regolamento da parte del MEF per la definizione della misura del contributo unificato, con contestuale soppressione degli altri prelievi assorbiti dallo stesso (comma 4-*quater*).

Il contributo unificato è accertato, liquidato e riscosso dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le modalità previste per i diritti di confine (comma 4-*quinquies):*

Le maggiori entrate derivanti dalle norme in esame sono destinate all'acquisizione di specifici strumenti ed apparecchiature individuate dalla norma. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento, apposita procedura di acquisto ai sensi del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n.50/2016 in partenariato pubblico e privato e con procedura di finanza di progetto (comma 4-*sexies)*.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca disposizioni che determinano effetti finanziari che incidono sia sulle entrate (per effetto dell'istituzione di un contributo unificato sui *container*, con contestuale soppressione di altri prelievi attualmente previsti) sia sulle spese (per costi di natura ed entità non compiutamente definite dalle disposizioni).

La compensatività tra i predetti effetti è rimessa a criteri che dovranno essere definiti con il regolamento che stabilirà la misura del predetto contributo unificato.

Ai sensi del comma 4-*ter,* la misura del contributo dovrà infatti tener conto dei seguenti criteri:

a) accorpamento della riscossione del contributo unificato con gli altri prelievi erariali dovuti in occasione della movimentazione dei *container* di cui al presente comma;

b) copertura dei costi per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 4-*bis*, nella misura massima di 75 milioni di euro per il primo anno di applicazione del citato regolamento e di 150 milioni di euro per gli anni successivi;

c) salvaguardia delle esenzioni previste dalla normativa vigente, compatibilmente con quanto disposto dal presente comma;

d) previsione di agevolazioni per i *container* viaggianti con motrice.

Il meccanismo finanziario previsto non consente quindi di stabilire, in sede legislativa, l'entità dei maggiori oneri (maggiori spese per varie finalità e minori entrate derivanti dal venir meno dei prelievi già previsti dalla vigente normativa) nonché delle maggiori entrate (gettito del nuovo contributo) derivanti dalle disposizioni, non rendendo di fatto possibile la verifica dei predetti effetti nell'ambito del procedimento legislativo, come invece prescritto dall'art. 17 della legge n. 196 del 2009 in materia di finanza pubblica.

In ordine ai predetti aspetti andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo, unitamente agli elementi di stima necessari a verificare l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni.

Con specifico riguardo alle spese coperte tramite il gettito del contributo, si rileva che il comma 4-*ter* fa riferimento a "costi" nella misura massima di 75 mln di euro "per il primo anno di applicazione" del regolamento e di 150 mln di euro "per gli anni successivi": premessa la necessità di una precisazione in merito alla modulazione annua di tali oneri, andrebbe altresì

chiarito se si tratta delle medesime spese da effettuare in applicazione del comma 4-*sexies*, che prevede l'acquisizione di strumenti e apparecchiature ad alta tecnologia, a scansione tridimensionale ad alta definizione. Non sembra inoltre precisato l'onere derivante dalle "agevolazioni" di cui alla lettera d) del comma 4-*ter*.

Anche in ordine a tali aspetti andrebbero acquisiti elementi di valutazione ai fini di una compiuta stima degli effetti finanziari delle disposizioni.

ARTICOLO 10-*bis*
Ravvedimento operoso

La norma, introdotta in sede referente, prevede la soppressione della disposizione[3] che limita l'applicazione della disciplina del c.d. "ravvedimento operoso".

L'emendamento che ha introdotto la norma è privo di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che al comma di cui si prevede l'abrogazione non sono stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.

ARTICOLO 11-*bis*
Digitalizzazione della logistica in materia di trasporti

Le norme, introdotte in sede referente, prevedono che, a decorrere dal 2020, una quota pari a 5 milioni di euro all'anno delle risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti[4], sia destinata al finanziamento delle attività connesse alla digitalizzazione della logistica del Paese, con particolare riferimento ai porti, interporti, ferrovie e autotrasporto (comma 1).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 (comma 2)

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

[3] Articolo 13, comma 1-*bis,* d.lgs. n. 472/1997.
[4] Di cui all'articolo 18-*bis* della L. 84/1994.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono una nuova, specifica finalizzazione, a decorrere dal 2020, nell'ambito del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti. In proposito, pur rilevando che detta finalizzazione è individuata nell'ambito di risorse già previste a legislazione vigente, andrebbe acquisita conferma che le disposizioni non pregiudichino lo svolgimento di interventi o di programmi già disposti a valere sulle medesime risorse. Andrebbe altresì confermato che lo sviluppo per cassa delle spese connesse alla nuova finalizzazione prevista sia coerente con gli effetti scontati nei tendenziali in relazione alla disposizione che ha previsto l'originario stanziamento.

Inoltre, appare utile altresì acquisire conferma che gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni stipulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il soggetto attuatore siano comunque ricompresi nell'ambito di risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 13-*bis*

Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine

La norma, introdotta in sede referente, introduce per i piani di risparmio a lungo termine[5] costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, taluni vincoli e modificazioni.

In particolare, si prevede, che, in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati al piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato[6] o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione, per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati e per almeno il 5 per cento in quote o azioni di Fondi per il *Venture Capital* residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE. Gli strumenti

[5] Di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge n. 232 del 2016

[6] Ai sensi dell'articolo 73 del TUIR

finanziari ammessi alle negoziazioni su questi sistemi multilaterali devono essere emessi da piccole e medie imprese[7].
Si stabilisce altresì che agli enti di previdenza obbligatoria e agli enti gestori delle forme di previdenza non si applichi il comma 112, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, in base al quale ciascuna persona fisica per la quale sussiste un regime di esenzione fiscale per i redditi percepiti derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine[8], non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'introduzione di vincoli e di modificazioni agli strumenti finanziari detenibili nell'ambito dei piani di risparmio a lungo termine, si rileva che ad una disposizione di analogo tenore, prevista dalla legge di bilancio 2019 (comma 211 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018), non furono ascritti effetti finanziari tenuto conto che le modifiche erano relative alla composizione degli investimenti e non incidevano sull'ammontare complessivo degli stessi. Appare pertanto opportuna una conferma che tale considerazione sia applicabile anche alla norma in esame, al fine di escludere effetti sui saldi.
Con riferimento alla disapplicazione del primo periodo del comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 per gli enti di previdenza obbligatoria e gli enti gestori delle forme di previdenza, andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'eventualità che, per effetto della norma, possa essere esteso l'ambito applicativo dell'esenzione prevista per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 dell'articolo 1 della medesima legge di bilancio 2017, con relativi effetti negativi sulla finanza pubblica.

[7] Come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003
[8] Secondo quanto previsto dal comma 100 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

ARTICOLO 13-*ter*
Agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati

Normativa vigente L'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 introduce benefici fiscali (concorrenza al 70% del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali) e altre facilitazioni per favorire il rientro in Italia di cittadini italiani che hanno maturato esperienza all'estero. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari a tali disposizioni.

L'art. 5, commi 1 e 2, del DL n. 34/2019 riduce dal 70% al 30% della quota di specifici redditi (sono inclusi anche redditi d'impresa, in presenza di specifici requisiti) che concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali. Inoltre, prolunga da 5 a 10 il numero delle annualità per le quali, ciascun soggetto interessato, può fruire del regime agevolato. Le disposizioni si applicano con decorrenza 2020. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari.

La norma, introdotta in sede referente, anticipa al 2019 la decorrenza del regime agevolato in favore dei lavoratori e delle imprese che rientrano in Italia, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 e successive modificazioni e integrazioni (comma 1).
Si istituisce il Fondo Controesodo con dotazioni pari a 3 milioni annui a decorrere dal 2020 (comma 2). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (comma 3).

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se l'anticipazione al 2019 dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del DL n. 34/2019 possa determinare un prolungamento temporale del regime agevolato per lavoratori già impatriati, che avrebbero dovuto quindi corrispondere imposte in regime ordinario a decorrere dall'esercizio in corso (in termini di competenza). Ove confermata tale ipotesi, andrebbe chiarito se per effetto della norma possano determinarsi minori entrate rispetto a quanto scontato a normativa vigente ai fini dei tendenziali.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 13-*ter* fa fronte agli oneri, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2020, derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo denominato "Fondo Controesodo",

destinato ad agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. Anche in considerazione del ricorso operato a tale ultimo Fondo, con finalità di copertura, da parte di ulteriori disposizioni del presente provvedimento, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva sussistenza nel predetto Fondo delle risorse poste a copertura, dall'altro, assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Sotto il profilo meramente formale, andrebbe infine valutata l'opportunità di specificare, al comma 1, il carattere "annuo" dei suddetti oneri a regime dal 2020 e di richiamare, al successivo comma 2, l'importo degli oneri oggetto di copertura.

ARTICOLO 14, comma 1
Utilizzo dei *file* delle fatture elettroniche

La norma, nel **testo originario** consente alla Guardia di finanza e all'Agenzia delle entrate un più ampio utilizzo per finalità di controllo dei *file* relativi alle fatture elettroniche, i quali dovranno essere conservati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.
La relazione illustrativa ricorda che, attualmente, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza possono utilizzare i predetti file XML esclusivamente per le attività di controllo di cui agli artt. 51 del D.P.R. n. 633/1972 e 32 del D.P.R. n. 600/1973, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 127/2015.

La modifica, introdotta in sede referente, aggiunge al comma 1 il capoverso 5-*quater*, ai sensi del quale per le fatture elettroniche relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi destinati al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, all'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e all'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124/2007, recante disposizioni in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto, si applica la disciplina speciale prevista dalla medesima legge n. 124/2007.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo.**

La relazione tecnica (riferita all'emendamento) afferma che la disposizione reca prescrizioni di tipo ricognitivo volte a richiamare l'applicazione della disciplina speciale di cui alla legge n. 124/2007, al fine di evitare che il processo ordinariamente previsto per la

fatturazione elettronica, ivi compresa la memorizzazione, conservazione e consultazione, possa determinare attraverso l'aggregazione dei dati contenuti nelle stesse, la conoscibilità dell'attività svolta dagli Organismi di informazione per la sicurezza, in violazione del principio di riservatezza.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 16, comma 1-*bis*
Comunicazione telematica operazioni con soggetti non stabiliti in Italia

La norma, introdotta in sede referente, interviene sui termini per l'invio delle comunicazioni periodiche relative ad operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia. In particolare, intervenendo sull'art. 1 del d.lgs. n. 127/2015, la periodicità degli invii è fissata con cadenza trimestrale in luogo di quella annuale. Inoltre, in luogo dell'attuale termine (ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o ricevuto) la scadenza per l'invio è fissata alla fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sull'articolata disciplina della fatturazione elettronica alla quale sono stati ascritti, complessivamente, ingenti effetti positivi di gettito[9], parte dei quali stimati anche in relazione alla tempestività delle informazioni ricevute dall'Amministrazione finanziaria. Poiché la norma in esame determina un ampliamento dei tempi per l'invio delle comunicazioni in argomento, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che, in virtù di tali effetti, la norma incida sull'acquisizione delle somme derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, con possibile riduzione del maggior gettito già scontato ai fini dei tendenziali.

[9] Tra le varie disposizioni che riguardano gli effetti finanziari derivanti dal contrasto all'evasione fiscale effettuato mediante gli obblighi di fatturazione elettronica, si rinvia alla legge di bilancio 2018 (art. 1, commi 909 e 915-918 della legge n. 205/2017)

ARTICOLO 16-*bis*
Modello 730 e termini per l'assistenza fiscale

Normativa vigente. L'art. 34, co. 4, del d.lgs. n. 241/1997 consente la presentazione del modello 730 tramite sostituti d'imposta ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo. Il successivo articolo 38 stabilisce che ai CAF spetta un compenso a carico dello Stato pari a 14 euro per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e pari a 26 euro per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta. Tali importi, tuttavia, sono stati oggetto di rimodulazioni operate sia dal DM 29 dicembre 2014 (adottato ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 175/2014) sia dal DM 1 settembre 2016.

L'art. 51-*bis*, co. 1, del DL n. 69/2013 stabilisce che i soggetti di cui all'art. 34, co. 4, del d.lgs. n. 241/1997 che non hanno un sostituto d'imposta, possono procedere direttamente o tramite CAF alla presentazione del modello 730.

La norma, introdotta in sede referente, reca modifiche alla disciplina relativa alla dichiarazione dei redditi presentata mediante modello 730. Si riportano, di seguito, i principali interventi precisando che quanto indicato nei commi da 1 a 4 si applica a decorrere dal 2020 (comma 5) e quanto indicato nei commi da 6 a 9 si applica a decorrere dal 2021 (comma 11).

Modello 730: estensione ambito soggettivo (commi da 1 a 5) – decorrenza 2020

La norma, intervenendo sul comma 4 dell'art. 34 del d.lgs. n. 241/97, estende la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730. In particolare, viene soppressa l'attuale esclusione riferita ai titolari di indennità percepite dai membri del Parlamento europeo e sono inclusi i titolari di altri redditi, ferma restando l'esclusione per i titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa, di cui agli articoli 53 e 55 del TUIR (comma 1).

Al fine di estendere ai soggetti inseriti nell'ambito applicativo dell'art. 34, co. 4, del d.lgs. n. 241/97 l'intera disciplina vigente, si interviene anche:

- sul DM n. 164/99, recante il regolamento per l'assistenza fiscale, per aggiornare il riferimento normativo contenuto nell'art. 13, co. 1 (comma 2);
- sul comma 1 dell'art. 51-*bis*, del DL n. 69/2013, per consentire l'invio diretto o tramite CAF ai soggetti che non hanno un sostituto d'imposta (comma 3);
- sul comma 1 dell'art. 1 del d.lgs. n. 175/2014, per prevedere la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate, del c.d. "modello 730 precompilato" (comma 4).

Le disposizioni si applicano a decorrere dal 2020 (comma 5).

Modifica termini per adempimenti riferiti al modello 730 (commi da 6 a 9) - decorrenza 2021

Si interviene sul regolamento per l'assistenza fiscale tramite CAF di cui al DM 31 maggio 1999, n. 164 ridefinendo alcune scadenze riferite al modello 730 (comma 6).

Si segnalano, tra le altre:

- il termine per la presentazione del modello 730 è differito dal 7 luglio al 30 settembre in caso di presentazione tramite sostituto d'imposta e dal 23 luglio al 30 settembre per l'invio tramite CAF o altri soggetti autorizzati (lettera a*)*, punto 1, che interviene sul comma 1 dell'art. 13 del DM);
- si interviene sui termini relativi agli adempimenti dei CAF e professionisti abilitati, tra i quali la scadenza per l'invio del modello 730 all'Agenzia delle entrate. Rispetto all'attuale modulazione in tre scadenze[10] – fissate in funzione della data in cui il contribuente ha presentato la dichiarazione al CAF o professionista abilitato – sono individuate 5 scadenze le quali, oltre a prevedere lievi modifiche alle 3 scadenze vigenti che comunque sono confermate entro il 23 luglio, includono ulteriori due scadenze fissate al 15 e al 30 settembre per le dichiarazioni presentate dal contribuente, rispettivamente, dal 16 luglio al 31 agosto e dal 1° al 30 settembre (lettera *b)*, numero 2, che interviene sul comma 1-*bis* dell'art. 16 del DM);
- viene differito dal 7 marzo al 16 marzo il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve inviare le comunicazioni al sostituto d'imposta (lettera *b)*, numero 3 che interviene sul comma 4-*bis* dell'art. 16 del DM);
- i termini per la trasmissione del modello 730 all'Agenzia delle entrate da parte del sostituto d'imposta sono ridefiniti prevedendo la medesima modulazione fissata per gli invii da parte dei CAF e professionisti abilitati. Pertanto, l'ultima scadenza è differita dal 7 luglio al 30 settembre (lettera *c)* che interviene sull'art. 17 del DM);
- il conguaglio a debito o a credito del lavoratore dipendente è, rispettivamente, trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro nella "prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo" a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (in luogo della "retribuzione di competenza del mese di luglio"). Analogamente, i conguagli riferiti ai titolari di pensione sono trattenuti o rimborsati "a partire del secondo mese successivo a quello di ricevimento" del prospetto di liquidazione (in luogo di "a partire dal mese di agosto o di settembre" (lettera *d)*, che interviene sull'art. 19 del DM).

Ulteriori modifiche sono previste per alcuni adempimenti riferiti alla disciplina del modello 730. Tra questi, i termini riferiti alla Certificazione Unica (CU) predisposta dal datore di lavoro (comma 7), i termini per la predisposizione del modello precompilato da parte dell'Agenzia delle entrate (comma 8) e i termini per l'invio all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni da parte di soggetti terzi per oneri e spese sostenuti dai contribuenti (comma 9).

Le disposizioni di cui ai commi da 6 a 11 decorrono dall'anno 2021 (comma 10).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo.**

[10] Attualmente sono previste 3 scadenze: il 29 giugno, il 7 luglio e il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal contribuente, rispettivamente, entro il 22 giugno, dal 23 al 30 giugno e dal 1° al 23 luglio.

La relazione tecnica, **allegata alla proposta emendativa**, afferma quanto segue.

Ampliamento platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730

La RT afferma che l'assenza di modifiche del processo dell'assistenza fiscale non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso.

Riordino dei termini per la presentazione del modello 730

La RT afferma che il riordino dei termini comporta che le operazioni di conguaglio oggi concentrate nei mesi di luglio e agosto, potranno essere distribuite nei mesi da giugno a ottobre. Secondo la RT, assumendo che la gran parte dei contribuenti continuerà a presentare la dichiarazione nei primi due mesi (maggio e giugno) come è avvenuto negli anni cui la presentazione è stata estesa fino al 23 luglio, calcola che non vi saranno effetti sostanziali sulla tempistica dei conguagli. La RT sottolinea che il predetto assunto è valido sia in caso di conguaglio a credito (il contribuente è interessato al celere rimborso) sia in caso di conguaglio a debito, per il motivo che consente al contribuente con retribuzione periodica come i dipendenti e i pensionati di fruire della rateazione della trattenuta. Pertanto, in relazione alle operazioni di conguaglio, la RT non ascrive effetti sul bilancio dello Stato.

La RT, inoltre, non rileva neppure un aggravio di adempimenti a carico dell'Amministrazione e di oneri per adeguamento informatico in quanto il mero spostamento dei termini, in assenza di modifiche del processo, non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso.

In merito ai profili di quantificazione si rileva quanto segue.

La norma prevede, con decorrenza 2020, l'ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 mediante invio diretto o invio tramite CAF o professionisti abilitati. In proposito, con particolare riferimento a quella parte della nuova platea di soggetti ammessi che non effettuerà l'invio diretto, andrebbero acquisiti elementi circa gli oneri derivanti dai compensi, a carico dell'Erario, spettanti ai CAF e agli altri soggetti abilitati alla trasmissione del 730.

Riguardo al differimento dei termini per il conguaglio delle imposte liquidate nel modello 730, la RT ritiene che, in caso di conguaglio a debito, la disposizione non comporti effetti in quanto i contribuenti interessati continueranno, presumibilmente, a presentare le dichiarazioni nei mesi di maggio e giugno per poter fruire della rateazione delle imposte. In merito a tale affermazione, andrebbe verificata la prudenzialità dell'ipotesi adottata tenuto conto che, in

alternativa, i contribuenti che presentano la dichiarazione in prossimità dell'ultimo termine ammesso (30 settembre) effettuerebbero il pagamento con scadenze, di fatto, successive a quelle ipotizzate dalla relazione tecnica. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne gli oneri per adempimenti a carico dell'Amministrazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT secondo la quale "il mero spostamento dei termini, in assenza di modifiche del processo, non influenza in maniera rilevante il costo già attribuito allo stesso". Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non sembra fare riferimento all'ampliamento dei contribuenti che possono accedere al modello 730, rispetto ai quali, dal 2021, l'Amministrazione è tenuta a predisporre il c.d. "730 precompilato". In proposito, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 16-*ter*, commi 1 e 2
Potenziamento dell'Agenzia delle entrate

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, autorizzano l'Agenzia delle entrate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di nuovo personale, anche in deroga alle disposizioni che prevedono lo svolgimento di concorsi pubblici unici[11], nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (comma 1).

Le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate e dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative confluiscono annualmente in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile[12], a valere sulle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia stessa.

Le risorse sono utilizzate in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale fissa dei limiti per le risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale. Parimenti non trova applicazione per le convenzioni in oggetto l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; tale norma stabilisce

[11] Di cui all'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2011, n. 101.
[12] Di cui alla convenzione tra Ministero dell'economia e delle finanze e Agenzie fiscali di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

che il 50 per cento dei ricavi netti delle convenzioni, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio.
Le disposizioni sopra descritte si applicano con riferimento alle convenzioni tra Ministero dell'economia e Agenzia dell'entrate - di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - aventi effetti sulla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall"anno 2020 (comma 2).
La copertura del comma 1 è disposta ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 11 alla cui scheda si rinvia.

La relazione tecnica allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame premette che la norma ha lo scopo di rafforzare l'Agenzia delle entrate autorizzando l'espletamento di procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale per circa complessive 500 unità.
L'assunzione di nuovo personale consentirà di dedicare capacità operativa al monitoraggio, all'analisi ed al contrasto dell'evasione e delle frodi. In particolare la relazione tecnica afferma che l'Agenzia delle entrate, potenzierà le attività di analisi svolte dalle proprie strutture centrali ed intensificherà le verifiche volte a contrastare l'utilizzo distorto di partite IVA, aperte illecitamente al solo fine di perpetrare condotte fraudolente a discapito degli interessi erariali e della leale concorrenza.
Si prevede che le assunzioni riguardino funzionari della terza area - posizione economica F1. La relazione tecnica evidenzia che l'Agenzia delle entrate, in base al proprio regolamento di amministrazione, assume nuovi funzionari mediante procedure concorsuali che prevedono, dopo il superamento di determinate prove selettive, la frequenza di un tirocinio teorico-pratico retribuito. Il numero dei partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi, in misura tale da consentire un'adeguata selezione. Terminato il tirocinio, i candidati sono ammessi alla prova d'esame finale che, ove si concluda positivamente, dà titolo alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La durata del tirocinio è di sei mesi. La relazione tecnica prevede che i tirocini avranno inizio dal 1° luglio di ogni esercizio, in modo da tenere conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali propedeutiche all'ammissione al tirocinio stesso. L'assunzione a tempo indeterminato è prevista a partire dal all'inizio dell'esercizio successivo. Le assunzioni programmate dall'Agenzia si completeranno, secondo la relazione tecnica, nell'anno 2023.
L'onere finanziario è stato calcolato tenendo conto di un costo annuo per un tirocinante, pari a 19.000 euro e di un costo annuo per un neo assunto nella terza area. fascia retributiva F1, pari a 51.900 euro compreso il trattamento accessorio. Si suppone che gli ammessi al tirocinio inizino la formazione il 1° luglio di ciascun anno ed eccedano del 20 per cento il numero dei soggetti da assumere a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le

assunzioni saranno scaglionate in 200 unità in ciascun anno del biennio 2021-2022 e 100 unità nel 2023.

Utilizzando i dati sopra indicati si ottiene una modulazione dell'onere che corrisponde alla spesa autorizzata ai sensi del comma 1.

Con riguardo alle norme recate dal comma 2, la relazione tecnica ribadisce che le stesse prevedono che le risorse derivanti dalle convenzioni stipulate dall'Agenzia delle entrate con soggetti pubblici o privati dirette a fornire servizi in forza di specifiche disposizioni normative, confluiscano annualmente, in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, nell'ambito della quota incentivante di parte variabile del personale delle aree. La relazione tecnica chiarisce che le attività in questione, svolte su base convenzionale, prevedono la gestione di talune funzioni spettanti a Regioni ed Enti Locali ovvero lo svolgimento di servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso delle imposte, diritti o entrate locali, anche di natura extratributaria. La relazione tecnica informa che specifici interventi normativi hanno attribuito all'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare, sempre su base convenzionale, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dell'IRAP, nonché la gestione del relativo contenzioso[13], le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative per amministrazioni pubbliche e per gli enti ad esse strumentali[14], il servizio di riscossione dei versamenti unitari[15] per conto di varie pubbliche amministrazioni ed enti, anche territoriali.

A fronte dello svolgimento di dette attività svolte a titolo oneroso, la norma prevede misure finalizzate ad assicurare un efficace e stabile sistema premiante e incentivante per il personale delle aree, in un contesto che vede l'Agenzia impegnata a svolgere attività a beneficio di una pluralità di amministrazioni pubbliche, mettendo a disposizione, oltre che i vantaggi di soluzioni tecnologiche già sviluppate, l'esperienza maturata dalle risorse umane nello svolgimento di attività analoghe.

La norma, secondo la relazione tecnica, non configura nuovi o maggiori oneri economici per il bilancio dello Stato, dal momento che gli importi previsti sono a valere sul bilancio dell'Agenzia delle Entrate, a fronte di corrispondenti introiti derivanti dalle predette attività.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, in relazione al comma 2, si evidenzia quanto segue.

[13] Articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

[14] Articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo n. 300 del 1999.

[15] Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Le risorse derivanti dalle convenzioni coprono un onere derivante dalla contrattazione decentrata del personale non dirigenziale i cui accordi sono sottoscritti a decorrere dall'anno 2020. A tal proposito si rileva che le convenzioni possono essere soggette a revisione o addirittura non rinnovate e quindi non sembrano idonee a garantire la copertura di oneri di carattere permanente, quali quelli previsti dalle disposizioni in esame.

Si osserva inoltre che, in tutti i casi in cui le convenzioni siano state stipulate al fine di ristorare i costi del servizio, la norma in esame sottrae somme all'originaria finalizzazione (a copertura di costi del servizio reso) per destinarle ad altre finalità di spesa (contrattazione integrativa). Tale meccanismo appare quindi potenzialmente idoneo a determinare maggiori spese, in misura peraltro non univocamente determinabile dalla formulazione del comma 2, dal momento che l'utilizzo delle risorse derivanti dalle convenzioni è consentito "in misura non superiore al 50 per cento della media dei ricavi del triennio 2016-2018, comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Agenzia".

Si osserva altresì che il citato comma 2 prevede che non trovi applicazione, per le convenzioni i cui ricavi finanziano la contrattazione integrativa, l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; tale norma stabilisce che il 50 per cento dei ricavi netti delle convenzioni, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni appaiono quindi suscettibili di destinare a finalità di spesa somme che, a normativa vigente, potrebbero determinare economie di bilancio. Infine, il comma 2 prevede che non trovi applicazione l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale fissa dei limiti per le risorse che possono essere destinate al trattamento accessorio del personale. A tal proposito si rammenta che la norma disapplicata è stata emanata in sostituzione, dal 1° gennaio 2017, dell'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che parimenti fissava limiti alle risorse destinate al trattamento accessorio. In relazione all'introduzione di tale ultima norma erano stati scontati risparmi di spesa riferiti alle amministrazioni dello Stato nel cui novero rientra l'Agenzia delle entrate.

In ordine agli aspetti evidenziati, e ai connessi profili di onerosità, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l'effettivo impatto finanziario delle disposizioni.

ARTICOLO 16-*ter*, comma 3
Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel 2020, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche, anche in deroga alle disposizioni che prevedono lo svolgimento di concorsi pubblici unici[16], a bandire procedure concorsuali pubbliche per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva, e 100 unità dell'area III, prima fascia retributiva. A tal fine è autorizzata la spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020 e di 16.080.802 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame ribadisce che le stesse autorizzano l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad indire, nel corso del 2020, proprie procedure concorsuali e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, di cui 200 unità per profili professionali dell'area II, terza fascia retributiva e 100 unità dell'area III, prima fascia retributiva.
L'onere conseguente al reclutamento del predetto contingente di personale è stimato considerando che le assunzioni verranno effettuale a partire dal 1 ° luglio 2020 in relazione ai tempi tecnici necessari all'espletamento delle procedure concorsuali. Le retribuzioni di riferimento sono di 56.435,98 euro per il personale dell'Area III e di 52.186,02 euro per il personale dell'Area II.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l'onere è configurato come autorizzazione e, quindi, come limite massimo di spesa.

[16] Di cui all'art. 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2011, n. 101.

ARTICOLO 16-*ter*, commi da 4 a 10
Potenziamento del Ministero dell'economia

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevedono che, a decorrere dal 2020, i posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[17], sono incrementati di due unità.

Si prevede, inoltre, l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un ufficio dirigenziale di livello generale da cui dipende un corpo unico di ispettori. Per tali finalità sono istituiti ulteriori venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per i servizi ispettivi di finanza pubblica.

> Le norme sono emanate, secondo il tenore letterale delle stesse, "al fine di garantire l'attuazione delle esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, di analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa di cui al presente decreto legge, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica".

Il Ministero dell'economia e delle finanze è conseguentemente autorizzato, nel triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale.

Per le specifiche finalità di monitoraggio delle entrate tributarie e di analisi e valutazione della politica tributaria nazionale e internazionale, i posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza studio e ricerca, assegnati al Dipartimento delle finanze[18], sono incrementati di una unità, i cui maggiori oneri sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

Si istituisce, presso il Dipartimento del tesoro, un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, i cui maggiori oneri, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze è rideterminata nel numero massimo di sessantaquattro posizioni di livello generale (in luogo delle attuali cinquantanove posizioni) e, fermo restando il numero di posizioni di fuori ruolo istituzionale, di seicentoquattro posizioni di livello non generale (in luogo delle attuali cinquecentottantotto posizioni).

---

[17] Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che reca il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[18] ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1019, n. 103, che reca il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

In relazione alle norme sopra descritte si autorizzata complessivamente la spesa di 3.680.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 (comma 4).

Si prevede che la dotazione finanziaria destinata al trattamento economico del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze[19] sia incrementata di 900.000 euro annui a decorrere dal 2020 (comma 6).

> Il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4, provvede ad adeguare la propria organizzazione, ivi inclusa quella degli uffici di diretta collaborazione, mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 (comma 7).

Si modifica l'articolo 19, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2019, n. 22. Tale norma, nel testo vigente, reca l'autorizzazione al Ministero dell'economia ad assumere a tempo indeterminato fino a trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. L'onere a regime è stimato pari a 1.310.000 a decorrere dal 2020 e coperto con le risorse del Fondo da ripartire per le assunzioni in deroga previsto dall'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016. Le modifiche elevano il numero delle unità che possono essere assunte da 30 a 45 e l'importo della copertura da 1.310.000 euro a 1.965.000 euro (comma 8).

Si sostituisce l'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale, per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d'anno. Il nuovo testo autorizza invece il medesimo Ministero a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3. A tal fine, è autorizzata la spesa di 240.000 per l'anno 2020 e di euro 480.000 a decorrere dall'anno 2021, cui si provvede sempre a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (già indicata nel testo vigente); tale norma reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato [comma 9, lettera a)].

Si sopprime, inoltre, l'articolo 1, comma 1131, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede un vincolo di destinazione per una somma, pari a 3 milioni di euro annui per il periodo 2018-2020, a valere sulle risorse di cui alla voce «Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato» della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione

[19] Di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227.

economica n. 114/2015 del 23 dicembre 2015. Le risorse che si liberano, in virtù della predetta soppressione, con riferimento all'anno 2020, sono versate al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali, del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere assegnate sulla base di criteri individuati in sede di contrattazione integrativa. Dal 2021 il predetto fondo è integrato di 1 milione di euro (comma 10).
Gli oneri recati dai commi 4, 6 e 10 che non trovano copertura nelle norme in oggetto sono coperti ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 11, alla cui scheda si rinvia.

La relazione tecnica allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame, quantifica gli oneri recati dal comma 4 in 3.680.000 euro derivanti dall'istituzione di tre posti da dirigente generale dal costo unitario di 260.000 euro e venti posti da dirigente non generale dal costo unitario di 145.000 euro. Per quanto concerne gli ulteriori due posti da dirigente generale previsti dal comma 4, la relazione tecnica evidenzia che la loro istituzione (520.000 euro) è compensata con la soppressione di quattro posti (580.000) di dirigente generale; i calcoli sono effettuati utilizzando gli stessi valori usati in precedenza.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni recate dai commi 5, 6, 7 e 10.
Con riferimento al comma 8, la maggior spesa di 655.000 - derivante dall'assunzione di 15 unità di personale dell'Area III, fascia retributiva F3 - è stimata valutando un onere individuale per retribuzione di 41.354 euro ed un trattamento accessorio di 2.235 euro. L'onere deriva, dunque, dall'erogazione di un trattamento complessivo di 43.589 euro. Lo stesso parametro è utilizzato anche per quantificare l'onere derivante dalle undici assunzioni previste ai sensi del comma 9, lettera a); con riferimento a tale norme l'onere per il 2020 è stimato ipotizzando che le assunzioni avvengano il 1° luglio 2020 per cui l'onere del primo anno è pari al 50 per cento dell'onere a regime.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che le risorse di cui si prevede la destinazione a specifiche finalità, ai sensi dei commi 7, 9 lettera a) e 10, possano effettivamente essere utilizzate senza pregiudizio di impegni di spesa già assunti e senza interferire con interventi già deliberati o programmati a valere sulle medesime risorse.
Si osserva, inoltre, che le assunzioni per posti di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza studio e ricerca presso i Dipartimenti delle Finanze e del Tesoro, previste dal comma 4, possono essere effettuate ad invarianza di oneri a condizione che i posti di livello dirigenziale non generale di cui si dispone la soppressione risultino, attualmente, coperti e che

la stipula dei nuovi contratti sia successiva alla cessazione dei contratti da dirigente non generale. In ordine a tali profili appare necessario acquisire elementi di verifica e conferma.

ARTICOLO 16-*ter*, comma 11
Coperture relative al potenziamento dell'amministrazione finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 11 dell'articolo 16-*ter* fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- autorizzazione all'Agenzia delle entrate ad assumere nuovo personale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa massima di 2,28 milioni di euro per il 2020, di 12,66 milioni di euro per il 2021, di 21,9 milioni di euro per il 2022 e di 25,95 milioni di euro a decorrere dal 2023 (comma 1);
- autorizzazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ad assumere, nell'anno 2020, un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale, nel limite di spesa di 8.040.401 euro per l'anno 2020, fermo restando che agli oneri derivanti a regime dalla predetta disposizione, pari a 16.080.802 euro annui a decorrere dal 2021, si provvederà invece a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente (comma 3);
- autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere, nel triennio 2020-2022, fino a 20 unità di personale con qualifica di dirigente di livello non generale, nonché istituzione di tre posti da dirigente generale, nel limite di spesa complessivo di 3,68 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 4);
- incremento, in misura pari ad euro 900.000 annui a decorrere dal 2020, della dotazione finanziaria destinata al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 6);
- incremento, in misura pari a 1 milione di euro dal 2021, del Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018 (comma 10).

Alla copertura dei citati oneri - pari complessivamente ad euro 14.900.401 per il 2020, a 18.240.000 per il 2021, a 27.480.000 euro per il 2022 e a 31.530.000 euro annui a decorrere dal 2023 - il comma 11 provvede tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 12.620.401 euro per l'anno 2020 e a 6.380.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 2,28 milioni di euro per l'anno 2020, a 12,66 milioni di euro per l'anno 2021, a 21,1 milioni di euro per l'anno 2022 e a 25,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente recato da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame, nonché del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato al Senato (S. 1586).

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura, si rinvia alle considerazioni dianzi svolte in ordine all'articolo 13-*ter*, comma 3.

Andrebbe inoltre acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla idoneità delle vigenti facoltà assunzionali dell'Agenzia delle dogane a fronteggiare gli oneri a regime, pari a 16.080.802 euro annui a decorrere dal 2021, derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16-*ter*.

In merito alle disposizioni di cui al comma 10, andrebbe altresì precisato, in assenza di una indicazione in tal senso nel testo, che l'incremento del Fondo risorse decentrate ivi previsto in misura pari a 1 milione di euro dal 2021 riveste carattere annuo.

Si osserva, inoltre, che il comma 8, lettera *b),* del medesimo articolo 16-*ter* - novellando l'articolo 19 del decreto-legge n. 22 del 2019 - eleva da 30 a 45 il numero delle unità di personale che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato al fine di potenziare le attività a supporto dei negoziati europei e internazionali,

provvedendo al relativo maggior onere, pari a 655.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge n. 232 del 2016. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 3056) il Fondo da ripartire desinato alle spese di personale derivanti da nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato che, secondo gli stanziamenti approvati dalla ultima legge di bilancio, reca risorse pari a circa 402 milioni di euro per il 2020 e a circa 505 milioni di euro per il 2021. Ciò posto, appare necessario che il Governi assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Si rileva, infine, che il comma 9, lettera *a)*, del medesimo articolo 16-*ter* – novellando il comma 1130[20] dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad assumere a tempo indeterminato fino a 11 unità di personale da impiegare nelle attività di implementazione delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, provvedendo al relativo onere, pari a 240.000 euro per il 2020 e a 480.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 188, della legge n. 190 del 2014. In proposito, si rammenta che tale ultima disposizione ha stanziato 5 milioni di euro per il 2015, 22 milioni di euro per il 2016, 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato. Nel prendere atto di quanto affermato nella relazione tecnica riferita alla citata disposizione, secondo cui l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 risulta destinata a fronteggiare i soli oneri di gestione, come tale rivestendo natura di spesa corrente, appare comunque necessario che il Governo,

[20] Il vigente articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che per lo sviluppo, la sperimentazione e la messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalità strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad assumere personale con contratto a tempo determinato della durata massima di due anni nel limite massimo di 500.000 euro in ragione d'anno

da un lato, confermi l'effettiva sussistenza delle risorse poste a copertura, dall'altro, assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non sia suscettibile di pregiudicare il compimento delle predette attività di gestione eventualmente già avviate sulla base della normativa vigente.

ARTICOLO 17, comma 1-*bis*
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Normativa vigente. L'articolo 17 del DL n. 124 del 2019 dispone che, in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'Agenzia delle entrate comunichi al contribuente con modalità telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, introdotta in sede referente, prevede che al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1000 euro, l'obbligo di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche possa essere assolto con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

L'emendamento che ha introdotto le modificazioni non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione permette una rateizzazione infrannuale del versamento dell'imposta di bollo, per importi dovuti non superiori a 1.000 euro. In proposito appare opportuno che il Governo confermi che tale modalità di versamento non sia suscettibile di incidere sul conseguimento del gettito annuo da imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

ARTICOLO 20
Lotteria degli scontrini

La norma, nella formulazione originaria, dispone, in tema di lotteria degli scontrini disciplinata dal comma 540[21] dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, che, qualora l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti il codice fiscale del contribuente o non trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dal citato comma 540, lo stesso sia punito con una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997 relativo al concorso di violazione e continuazione. Si stabilisce altresì che nel primo semestre di applicazione delle disposizioni di cui al comma 540 la sanzione non si applichi agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica ovvero mediante ricevute fiscali.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore entrata complessivi in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022.

In particolare, la RT afferma che l'introduzione della sanzione per gli esercenti che rifiutino il codice fiscale del cliente, o che non trasmettano all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo quanto previsto dell'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, determina un aumento di gettito IVA dovuto ad un effetto di deterrenza e quantificabile a regime in 4,5 milioni di euro circa. La stima del maggior gettito è poi ridotta di una quota dovuta alla non applicazione delle sanzioni nei confronti degli esercenti che assolvono temporaneamente all'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso nella misura di 0,78 milioni nel 2020 e 0,22 milioni nel 2021. Si arriva così alla stima del maggior gettito complessivo come sopra indicato.

Le modifiche, introdotte in sede referente, sostituiscono integralmente l'articolo 20, eliminando le sanzioni previste dal testo vigente e prevedendo un sistema di segnalazioni, ai sensi del quale il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente al momento dell'acquisto ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Viene inoltre posticipata dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini. Viene inoltre previsto che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto debbano comunicare all'esercente

[21] Il comma 540 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria sarà concretamente individuato dal provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini.

L'emendamento che ha sostituito l'articolo è privo di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma sostituisce integralmente il testo vigente dell'articolo 20, eliminando le sanzioni previste. In proposito si rileva che proprio in relazione all'introduzione delle sanzioni e al conseguente effetto di deterrenza prodotto dalle stesse, la relazione tecnica, riferita al testo originario, stimava un effetto di maggior gettito. Alla luce di tali considerazioni appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi in merito all'effettiva idoneità della norma in esame a conseguire il maggior gettito ascritto alla stessa nel testo vigente.

In merito al posticipo dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 della data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, pur rilevando che al citato comma 540 della legge 232/2016 non furono ascritti prudenzialmente effetti di maggior gettito, andrebbe comunque acquisita una conferma in merito alla neutralità finanziaria delle disposizioni.

ARTICOLO 21, comma 1-*bis*
Pagamenti elettronici

Normativa vigente. L'art. 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 (come modificato dall'art. 17 del D.L. 119/2018) rende obbligatoria dal 1° gennaio 2020 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri per i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate. Il comma 5, in particolare dispone che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscano la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

La norma, introdotta in sede referente, aggiunge il comma 5-*bis* all'art. 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015. In particolare, si prevede che i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto o assimilate[22], che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte

[22] (come disciplinate dall'art. 22 D.P.R. n. 633 del 1972)

di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrale dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, sono definite le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l'assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo.**

La **relazione tecnica riferita all'emendamento** che ha introdotto le norme in esame afferma che la disposizione, di carattere procedurale, non produce effetti sul bilancio dello Stato.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa i possibili oneri, in termini di implementazione dei sistemi informatici, derivanti dall'applicazione delle procedure di assolvimento degli obblighi di trasmissione dei corrispettivi previsti dalla norma.

ARTICOLO 22
Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici

La norma, nel testo originario, prevede la concessione, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari. Il credito d'imposta spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti onerosi stimati nella misura di 26,95 milioni per il 2020 e a 53,9 milioni annui a decorrere dal 2021.

La modificazione, introdotta in sede referente, dispone che il credito spetti altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici

L'emendamento che ha introdotto la modificazione non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisto un chiarimento dal Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'estensione dell'ambito applicativo del credito d'imposta in esame al fine di valutare la congruità dei predetti effetti rispetto alla stima originaria.

In proposito, si ricorda che la quantificazione operata dalla relazione tecnica riferita al testo originario è stata effettuata applicando al volume d'affari dei soggetti beneficiari della disposizione una percentuale basata sui pagamenti effettuati con le modalità indicate dalla norma, nel medesimo testo originario. Tale percentuale, pertanto, potrebbe variare, al variare dell'ambito applicativo della disposizione.

SOPPRESSIONE ARTICOLO 23
Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti elettronici

L'articolo 23, nel **testo originario**, dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato, si applichi nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.
Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

L'emendamento, approvato in sede referente, sopprime l'articolo 23 del provvedimento in esame.

L'emendamento che ha soppresso la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che alla disposizione oggetto di soppressione non erano stati ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 27, comma 3

Esonero di taluni esercenti dal registro unico degli operatori del gioco pubblico

Le modifiche, inserite in sede referente, escludono talune categorie di esercenti dall'obbligo di iscriversi al Registro unico degli operatori del gioco pubblico.

In particolare, non risultano più tenuti a tale adempimento i possessori e detentori degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a)*, *c)*, *c*-bis*)* e *c*-ter*)* del TULPS.

Si tratta dei seguenti apparecchi (distinti secondo le indicate lettere):

a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;

c) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;

c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere *a)* e *c)*, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

Il comma 4 dell'articolo 27, non modificato dall'emendamento in esame, prevede un versamento annuo per l'iscrizione al Registro. Per effetto di tali versamenti all'articolo 27, nel testo originario, sono stati ascritti effetti di maggior gettito, per 27,9 mln annui dal 2020. Le categorie che vengono escluse dall'emendamento in esame erano originariamente tenute al versamento di euro 200,00.

Si rammenta che la relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo 24 non fornisce un'indicazione separata circa la numerosità dei soggetti ora esclusi, dalla quale si possano trarre indicazioni per una verifica delle quantificazioni.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma esclude taluni esercenti di gioco pubblico dall'obbligo di iscrizione al registro unico degli operatori del gioco pubblico e, conseguentemente, dai relativi versamenti annui. Conseguentemente, andrebbero acquisiti

dati ed elementi di stima volti a valutare se, per effetto della predetta esclusione, siano configurabili effetti di minor gettito e, in caso affermativo, di quale entità. Ciò in considerazione del fatto che ai versamenti previsti dalla norma in esame, nel testo originario, erano stati ascritti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 32
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia

> **La norma, nel testo originario,** limita l'ambito di esenzione dall'IVA delle prestazioni didattiche, precisando che non è oggetto di esenzione l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. In particolare il comma 1 novella l'articolo 10, comma 1, numero 20), del D.P.R. n. 633 del 1972 che stabilisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle prestazioni educative. Per effetto di tale novella, l'esenzione non riguarda più le "prestazioni didattiche di ogni genere" ma viene limitata alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario.
> In relazione alla limitazione dell'ambito di esenzione IVA, la relazione tecnica ha quantificato un recupero di gettito IVA, scontato sui saldi di finanza pubblica, pari a 66 milioni di euro su base annua. In particolare la RT afferma che dai dati delle dichiarazioni IVA 2017 è stata individuata l'attività riferita alle scuole guida (comprese quelle di volo e nautiche) e alle altre attività didattiche di contenuto specialistico alle quali è stata applicata l'aliquota del 22 per cento. Dall'elaborazione dei dati è poi stato stimato il suddetto recupero di gettito.

Le modifiche, introdotte in sede referente, intervengono sulla formulazione della norma mantenendo l'esclusione dell'esenzione dall'IVA per l'insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1. Tuttavia, l'articolo 10, comma 1, numero 20), del D.P.R. n. 633 del 1972 è novellato nel senso di mantenere l'esenzione per le "prestazioni didattiche di ogni genere" e, mediante l'aggiunta di un periodo, viene precisata l'esclusione dell'insegnamento per il conseguimento delle patenti di categoria B e C1.

L'emendamento che ha introdotto le modifiche non risulta corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento, con riferimento all'articolo 32, ai fini della stima del maggior gettito, afferma di aver elaborato i dati delle dichiarazioni IVA 2017 individuando l'attività

riferita alle scuole guida (comprese quelle di volo e nautiche) e alle altre attività didattiche di contenuto specialistico alle quali è stata applicata l'aliquota del 22 per cento. Andrebbe quindi acquisito l'avviso del Governo in merito alla possibilità che la diversa formulazione della norma possa ridurre il maggior gettito ascritto alla disposizione.

Ciò in quanto, nella nuova formulazione, resterebbero esenti dall'IVA "le altre attività didattiche" che invece sembrano considerate dalla RT allegata al testo originario ai fini della stima.

ARTICOLO 32-*bis*

Imposta sul valore aggiunto per le piattaforme ancorate a terra

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, esclude dal regime di non imponibilità IVA le piattaforme ancorate a terra con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi o di ausilio alla prospezione, alla ricerca, alla coltivazione e allo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi in mare.

La relazione illustrativa allegata all'emendamento, nonché la rubrica dell'articolo introdotto (Adeguamento a sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 giugno 2019, causa C-291-18 (direttiva 95/7/Ce) evidenziano la necessità di recepire la direttiva 95/7/CE in materia di imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'esclusione dal regime di non imponibilità IVA delle piattaforme in esame potrebbe comportare, almeno in fase di prima applicazione, effetti riduttivi del gettito per la maggiore detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti effettuati dai soggetti interessati. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l'effettivo impatto sui saldi delle disposizioni.

ARTICOLI 32-*ter* e 32-*quater*

IVA su prodotti igienico-sanitari e regime fiscali utili distribuiti a società semplice

Le norme, introdotte in sede referente, dispongono quanto segue.

Articolo 32-ter – IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari

La norma prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta (5%) sui prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili secondo lo standard UNI 13432-2002 o lavabili e per le coppette mestruali.

La disposizione si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 32-quater – Regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici

La norma stabilisce che (comma 1):

1) i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci;
2) per gli utili distribuiti dalle società di capitali[23] alle società semplici:
    a) se rientrano nella disciplina dell'art. 89[24] del TUIR, sono imponibili al 95 per cento;
    b) se rientrano nella disciplina dell'art. 59[25] del TUIR, sono imponibili nell'esercizio in cui sono percepiti, nella misura del 41,86 per cento del loro ammontare;
    c) se non rientrano nella definizione di beni d'impresa di cui all'art. 65[26] del TUIR, i redditi sono imputati alla persona fisica residente, con l'applicazione della ritenuta d'acconto[27].

Per i redditi soggetti a ritenuta d'acconto (di cui alla precedente lettera *c)*), i sostituti d'imposta operano sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta d'acconto, un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota.

Conseguentemente

Si introducono disposizioni per la copertura finanziaria, dalle quali emerge che:

- al comma 32-*ter* sono attribuiti effetti di maggior gettito pari a 12,3 milioni per il 2020 e 2,1 mln annui dal 2021;
- al comma 32-*bis* sembrerebbero attribuiti oneri pari a 21,9 mln nel 2020, 11,7 mln nel 2021, 17,96 mln nel 2020 e 15,34 mln annui dal 2023.

[23] Di cui all'art. 73, co. 1, lettere a), b) e c) del TUIR. Sono pertanto esclusi gli utili distribuiti dai soggetti IRES rientranti nella categoria individuata dalla lettera d) "le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

[24] Dividendi e interessi - soggetti IRES (Titolo II).

[25] Dividendi – disciplina IRPEF (Titolo I)

[26] L'art. 65 reca l'individuazione dei beni relativi all'impresa.

[27] Di cui all'arti. 27, co. 1, DPR n. 600/1973.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, in assenza di una relazione tecnica non risulta possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari indicati dalle disposizioni. Andrebbero quindi acquisiti gli elementi alla base della determinazione degli oneri indicati dalla norma.

ARTICOLO 32-*quinquies*
Trattamento fiscale delle convenzioni per le opere di urbanizzazione

Le norme, introdotte in sede referente, prevedono che non si considerano corrispettivi rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto i contributi, di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano n. 13/1998 erogati dalla Provincia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare minor gettito fiscale derivante da una quota di IVA connessa ai contributi, di cui all'articolo 87, comma 9, della legge provinciale di Bolzano 13/1998, erogati dalla provincia di Bolzano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di allacciamento da parte degli assegnatari di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare i relativi effetti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 32-*sexies*
Ristrutturazione e riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali

La norma, introdotta in sede referente, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo con uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2029, la cui dotazione è finalizzata alla ristrutturazione e alla riqualificazione

energetica delle ex strutture manicomiali dismesse nel 1999 ai sensi della legge 13 maggio 1978, n.180.

Con decreto del Ministro dell'economia, d'intesa con i Ministri della salute e per i beni culturali, sono individuate le strutture e stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle predette risorse.

Per le finalità in questione è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[28].

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma, a fronte di uno stanziamento previsto per il periodo 2020-2029, reca un'autorizzazione di spesa estesa fino al 2030: in proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 32-*sexies* fa fronte agli oneri, pari a 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, derivanti dalla istituzione, di cui al precedente comma 1, di un Fondo destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nel 1999, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare la presenza di un disallineamento temporale tra l'onere indicato al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, e la disposizione di cui al citato comma 2, che riferisce invece la copertura del predetto onere a ciascuno degli anni dal 2020 al 2030. Su tale discrasia, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo. Dal punto di vista meramente formale, andrebbe inoltre valutata l'opportunità di riformulare il comma 2 indicando direttamente la copertura dell'onere, senza prevedere un'autorizzazione di spesa, posto che la spesa risulta già autorizzata ai sensi del comma 1.

[28] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Per quanto concerne la copertura effettuata a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, si rinvia alle considerazioni dianzi svolte in ordine all'articolo 13-*ter*, comma 3.

ARTICOLO 33-*bis*
Fondo per le vittime dell'amianto

La norma, introdotta in sede referente, estende al 2019 e al 2020 la dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2016.

Si ricorda che la citata legge di bilancio aveva istituito il Fondo per le vittime per l'amianto con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La norma di copertura dispone che all'onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [29].

Si ricorda che l'articolo 1, comma 862, della legge di bilancio 2016 ha istituito presso l'INAIL un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la norma estende agli anni 2019 e 2020 l'operatività del Fondo per le vittime per l'amianto, la cui dotazione iniziale, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 278, della legge di bilancio 2016 è pari a 10 milioni di euro annui. La norma pertanto, considerata la sua formulazione letterale, prolunga l'operatività del Fondo per gli anni 2019 e 2020 con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui. Pertanto la copertura, effettuata mediante la riduzione del Fondo per i trattori agricoli in misura pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, non sembra sufficiente a compensare

[29] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

gli effetti finanziari di maggiore spesa recati dalla norma in esame. In proposito appare necessario acquisire un chiarimento. Andrebbe altresì confermata la disponibilità delle relative risorse a carico del fondo istituito presso l'INAIL, senza pregiudizio degli interventi già avviati o programmati a valere sulle stesse risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 33-*bis* provvede agli oneri, pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, derivanti dalla modifica dell'articolo 1, comma 278, della legge n. 205 del 2018, che ha istituito il Fondo per le vittime dell'amianto, recata dal comma 1. In particolare, si rileva che la predetta modifica è volta ad estendere agli anni 2019 e 2020 l'operatività del citato Fondo, con un onere pari non già a 5 milioni di euro, ma a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.
Si rileva pertanto che, stante l'attuale formulazione del testo, gli oneri derivanti dalla novella legislativa introdotta dal comma 1 risultano privi di adeguata copertura finanziaria, in contrasto con quanto prescritto dall'articolo 81 della Costituzione. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.
Ciò posto, si osserva che alla copertura dei 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, si rammenta che tale ultima disposizione ha istituito presso l'INAIL un fondo destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori o macchine agricoli o forestali di carattere innovativo. Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l'effettiva sussistenza nel citato Fondo delle risorse previste a copertura, dall'altro, assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo.

ARTICOLO 37, comma 1-*bis*
Proroga compensazioni somme iscritte al ruolo

Normativa vigente. L'art. 12, comma 7-*bis*, del DL n. 145/2013 stabilisce che, per l'anno 2014, le cartelle esattoriali possono essere compensate con i crediti certificati - vantati nei confronti della PA per

somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. La compensazione è ammessa qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Per l'introduzione degli aventi diritto e la definizione delle modalità applicative si rinvia ad un DM da emanare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tale provvedimento è stato adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non era accompagnato da relazione tecnica.

Anche alle successive proroghe, disposte con successivi provvedimenti per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018[30], non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma, introdotta in sede referente, estende al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2014, adottato in attuazione dell'art. 12, comma 7-*bis*, del DL n. 145/2013, che ha introdotto, per il 2014, la predetta disciplina. Il testo in esame precisa che la predetta facoltà è riferita ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2019.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che alle disposizioni che hanno previsto originariamente (art. 12, comma 7-*bis*, del DL n. 145/2013) la facoltà di compensazione in esame limitatamente al 2014 e alle successive proroghe già intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari. Andrebbe quindi acquisita conferma che l'ulteriore proroga della normativa del 2014 possa considerarsi tuttora priva di effetti negativi per la finanza pubblica.

Più in generale, si osserva che, per effetto delle proroghe annuali via via intervenute, le disposizioni in esame, già considerate come di carattere temporaneo, hanno assunto un'applicazione di fatto continuativa negli ultimi esercizi.

Anche alla luce di tale esperienza applicativa, andrebbe quindi chiarito se il meccanismo di compensazione previsto sia effettivamente idoneo ad escludere effetti negativi sui saldi di

[30] Le proroghe sono disposte, rispettivamente, dall'art. 1, co. 19, della legge n. 190/2014, dall'art. 1, co. 129, della legge n. 208/2015, dall'articolo 9-quater del Dl n. 50 del 2017 e dall'articolo 12-bis del DL n. 87 del 2018.

finanza pubblica, dovuti a flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.

ARTICOLO 37, commi da 1-*ter* a 1-*sexies*
Tasso di interesse per versamenti tributari

La norma, introdotta in sede referente, stabilisce che, con decorrenza 1° gennaio 2020 (comma 1-*quinquies*), il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa tra lo 0,1 per cento ed il 3 per cento (comma 1-*ter*).
Le misure differenziate dei tassi di interessi sono definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 1-*quater*).
Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (comma 1-*sexies*).

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'introduzione a regime di una misura massima del tasso di interesse applicabile ai versamenti – fissato in misura assoluta e non dipendente da altre variabili macroeconomiche – potrebbe determinare effetti onerosi, anche di rilevante entità. Peraltro, in assenza di una relazione tecnica, non risulta possibile effettuare una verifica della stima dell'onere indicato dalla norma (20 milioni di euro annui). Andrebbero quindi acquisiti gli elementi necessari per una verifica della congruità dell'onere indicato dalla norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1-*sexies* dell'articolo 37 fa fronte agli oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, derivanti dalle disposizioni in materia di determinazione, in una misura unica compresa tra lo 0,1 e il 3 per cento, del tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni dianzi svolte in ordine all'articolo 13-*ter*, comma 3.

ARTICOLO 38-*bis*

Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

Normativa vigente. L'articolo 19[31] del d.lgs. n. 504/1992 disciplina il tributo annuale a favore delle province. Il tributo è liquidato dal comune in misura compresa tra l'1 per cento e il 5 per cento delle tariffe per unità superficie stabilite ai fini della TARI ed è addebitato contestualmente alla TARI. Al comune spetta una commissione, a carico della provincia impositrice, fissata in misura pari allo 0,3 per cento delle somme riscosse. Ai sensi del comma 7, il tributo – riscosso dal comune insieme alla TARI – è versato direttamente alla tesoreria della provincia dal concessionario della riscossione.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'art. 19, co. 7, del d.lgs. n. 504/1992, prevedendo che il versamento da parte del concessionario del tributo riscosso sia versato alla tesoreria della provincia o della città metropolitana (rispetto alla disciplina vigente che è riferita esclusivamente alla tesoreria della provincia) (comma 1, lettera *a)*).

Per i versamenti effettuati tramite modello F24, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di gestione provvede al riversamento del tributo alla provincia o alla città metropolitana di competenza, al netto della commissione in favore del comune. Il tributo si applica, a decorrere dal 2020, in misura pari al 5 per cento salvo diversa delibera della provincia o della città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020 (comma 1, lettera *b)*).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, si segnala quanto segue.

Per quanto concerne le disposizioni contenute nella lettera *a),* non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le stesse abbiano esclusivamente finalità di coordinamento con la disciplina relativa alle città metropolitane.

Nulla da osservare altresì sulle disposizioni di cui alla lettera *b),* che introducono una presunzione di applicazione del tributo nella misura massima (5 per cento), salvo diversa delibera della provincia o della città metropolitana.

[31] La norma è stata abrogata dall'art. 264, co. 1, lett. *n)* del d.lgs. n. 152/2006; in seguito, la predetta lettera n) è stata a sua volta soppressa dall'art. 2, co. 44, del d.lgs. n. 4/2008, che ha fatto salva l'applicazione del tributo in esame)

Si segnala che, a fronte di una disposizione introdotta con decorrenza 1° gennaio 2020, è previsto l'invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020. In merito a tale aspetto, andrebbe pertanto chiarito se e con quali modalità le province e le città metropolitane possano deliberare l'applicazione di una diversa aliquota nelle annualità successive.

ARTICOLO 38-*ter*
Modalità di pagamento della tassa automobilistica

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, prevede l'obbligo di pagamento, in via esclusiva, della tassa automobilistica secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), quindi mediante la piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

In proposito si evidenzia che il comma 5 del citato articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale dispone che le attività previste dal medesimo articolo si svolgano con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il **prospetto riepilogativo** e la **relazione tecnica** non considerano la norma, introdotta durante l'esame in sede referente.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 40, commi da 1-*bis* a 1-*quater*
Finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale

Le norme autorizzano la spesa di 460 milioni di euro per l'anno 2019 per il finanziamento di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale (comma 1-*bis*).
Ai relativi oneri si provvede:

- quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che tratta del reddito di cittadinanza [comma 1-*ter*, lettera a)];
- quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, che tratta del trattamento di pensione anticipata "quota 100" [comma 1-*ter*, lettera b)];
- quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 40 milioni di euro e l'accantonamento relativo al

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 20 milioni di euro [comma 1-*ter*, lettera c)].

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato che l'onere risulta configurato quale tetto massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1-*ter* dell'articolo 40 fa fronte agli oneri derivanti dal finanziamento, in misura pari a 460 milioni di euro per il 2019, di investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale, tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, concernenti l'introduzione del reddito di cittadinanza;

b) quanto a 200 milioni per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, concernenti, rispettivamente, l'introduzione di "quota 100" e la riduzione dell'anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica;

c) quanto a 60 milioni per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 40 milioni di euro, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 20 milioni di euro, quello di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In relazione alla prima e alla seconda modalità di copertura, appare necessario che il Governo fornisca una conferma circa l'effettiva possibilità di conseguire nell'anno 2019 i risparmi di spesa indicati nella norma di copertura, anche alla luce di interventi di analogo contenuto in precedenza adottati. Tali risparmi sembrerebbero quindi aggiuntivi rispetto a quelli già

quantificati dal decreto-legge n. 61 del 2019 e destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Sul punto, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

In particolare, si osserva che il decreto-legge n. 61 del 2019 ha previsto, per il medesimo anno 2019, risparmi di spesa e maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle predette disposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in misura pari ad almeno 1,5 miliardi di euro, destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Si rammenta, altresì, che la successiva attività di monitoraggio svolta ai sensi del medesimo decreto-legge n. 61 del 2019 ha quindi confermato l'effettivo conseguimento dei citati risparmi di spesa.

In merito alla terza modalità di copertura non si hanno invece osservazioni da formulare, posto che i citati accantonamenti presentano comunque le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale recato da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame.

ARTICOLO 41, comma 2
Fondo di garanzia PMI

L'articolo 41, comma 1, del **testo originario** del DL 124/2019 assegna al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[32] 670 milioni di euro per l'anno 2019.

Il successivo comma 2 prevede altresì che le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 102/2004, siano a titolo gratuito per le imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative dell'agricoltura di precisione o la tracciabilità dei prodotti con tecnologie *blockchain*. La garanzia è concessa a titolo gratuito nel limite di 20.000 euro di costo e comunque nei limiti previsti dai regolamenti europei relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2019 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Le modificazioni, introdotte in sede referente, intervengono sull'articolo 41, comma 2, relativo alla concessione di garanzie a titolo gratuito alle imprese agricole in caso di iniziative per lo sviluppo di tecnologie innovative in agricoltura.

In particolare, si prevede la concessione di garanzie a titolo gratuito anche nelle seguenti ipotesi:

- contrasto e prevenzione di danni causati dalla fauna selvatica;
- tracciabilità dei prodotti con tecnologie emergenti, incluse *blockchain*, intelligenza artificiale e internet delle cose;

[32] Di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della L. 662/1996.

- nuove tecniche di irrigazione.

Gli emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la concessione a titolo gratuito di garanzie alle imprese agricole risulta limitata allo stanziamento previsto (30 milioni di euro per l'esercizio 2019). Pertanto, l'ampliamento previsto dalle disposizioni in esame appare configurarsi come introduzione di nuove finalizzazioni nell'ambito di risorse già stanziate.

ARTICOLO 41-*bis*
Mutui ipotecari

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, dispone che, al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi di più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una società veicolo, creditrice ipotecaria di primo grado, abbia avviato o sia intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la prima casa di abitazione del debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di richiedere una rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, da una banca terza, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di Garanzia Prima Casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.
La norma stabilisce che se il debitore non riesce ad ottenere personalmente la rinegoziazione o il rifinanziamento del mutuo, lo stesso potrà essere accordato ad un suo parente o affine fino al terzo grado, ferme restando le condizioni elencate. Se il finanziamento è stato concesso al parente o affine fino al terzo grado il giudice emette decreto di trasferimento in suo favore. Per i successivi cinque anni dalla data di trasferimento dell'immobile vi è, in favore del debitore e della sua famiglia, il diritto legale di abitazione annotato a margine dell'ipoteca. Negli stessi termini il debitore può, previo rimborso integrale degli importi già corrisposti al soggetto finanziatore dal parente o affine fino al terzo grado, chiedere la retrocessione della proprietà dell'immobile e, con il consenso del soggetto finanziatore, accollarsi il residuo mutuo con liberazione del parente o affine fino al terzo grado. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al trasferimento degli immobili conseguente all'applicazione della presente norma, sono applicate nella

misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento in sede giudiziale degli immobili o all'eventuale successivo trasferimento al debitore dell'immobile residenziale.
Il beneficio decade se il debitore non mantiene la residenza nell'immobile per almeno 5 anni dalla data di trasferimento in sede giudiziale.
Le rinegoziazioni ed i finanziamenti ai fini dell'articolo in esame sono assistiti dalla garanzia a prima richiesta rilasciata dal Fondo di Garanzia Prima Casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concessa nella misura del 50 per cento dell'importo oggetto di rinegoziazione ovvero della quota capitale del nuovo finanziamento.
Il creditore, inoltre, è sempre libero di rifiutare la propria adesione all'istanza o di rigettare, anche successivamente alla presentazione dell'istanza congiunta, la richiesta di rinegoziazione avanzata dal debitore. In ogni caso in cui sia richiesto un nuovo finanziamento a una banca diversa dal creditore ipotecario, a questa è comunque riservata la più totale discrezionalità nella concessione dello stesso.
Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché con il concorso - per quanto di competenza - della Banca d'Italia, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sono dettate le ulteriori modalità di applicazione del presente articolo.

La norma, introdotta durante l'esame in sede referente, non è corredata di un **prospetto riepilogativo** e di una **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reca una procedura di rinegoziazione di mutui ipotecari per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa oggetto di procedura esecutiva. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Con riferimento all'applicazione delle imposte ipotecaria, catastale e di registro in misura fissa, andrebbe acquisiti elementi dal Governo al fine di verificare se la disposizione possa configurarsi come rinuncia a maggior gettito ovvero se sia suscettibile di determinare riduzioni di gettito rispetto alle previsioni tendenziali.

ARTICOLO 45, commi 1-*bis* e 1-*ter*
Misure in materia di personale e acquisto di beni e servizi del SSN

Normativa vigente. L'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019 (recante misure emergenziali per il servizio sanitario) stabilisce che, a decorrere dal 2019, nell'ambito del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, la spesa per

il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di ciascuna regione e Provincia autonoma non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018[33] o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191[34]. Il valore limite così determinato è incrementato annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. La spesa include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite[35] è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[36].

La relazione tecnica riferita al citato articolo 11 affermava che la previsione di nuovi limiti di spesa non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN, stabilito dall'articolo 1, comma 514, della legge 145/2018 e con quanto disposto dal comma 516, lettera c), del medesimo articolo 1, che ha previsto che l'aggiornamento del parametro di riferimento relativo al costo del personale debba essere una delle misure di programmazione da definirsi in sede di sottoscrizione del Patto della salute 2019-2021.

La norma, introdotta in sede referente, dispone che per il triennio 2019-2021 la percentuale di crescita del livello della spesa di personale è pari al 10 per cento per ciascun anno (in luogo del 5 per cento previsto dalla vigente normativa).

Qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facoltà assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concesso alla medesima regione una ulteriore variazione del 5 per cento dell' 'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale (comma 1-*bis*).

Inoltre, si modifica il limite di spesa, previsto dalla normativa vigente, da applicare ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, che viene rideterminato a decorrere dal 2020 nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 (comma 1-*ter*).

Si ricorda che l'articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012 (c.d. "DL *spending review*") dispone l'applicazione della riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla

[33] Come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
[34] Tale norma fa riferimento all'ammontare della spesa di personale dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.
[35] Definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
[36] In coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa i possibili effetti finanziari delle norme in esame, che sono dirette a ridefinire in aumento i livelli di spesa previsti dalla normativa vigente in relazione sia al personale sanitario (comma 1-bis) sia al valore dei contratti e accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (comma 1-ter).

Si fa presente che le norme vigenti che vengono derogate o modificate sono dirette al contenimento o alla razionalizzazione della spesa del settore sanitario per il personale (articolo 11, comma 1 del decreto legge n. 35/2019), da un lato, e per acquisti di beni e servizi (articolo 15 del decreto legge n. 95/2012), dall'altro. In particolare, si evidenzia che la relazione tecnica riferita all'articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, affermava che la percentuale di crescita annua della spesa per il personale del SSN fissata dalla norma citata non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, in quanto coerente con il livello del finanziamento programmato per il SSN.

Si evidenzia quindi la necessità di acquisire i predetti dati di stima e di verifica della coerenza dei prevedibili effetti finanziari rispetto ai livelli di finanziamento del SSN.

ARTICOLO 46, comma 1-*bis*
Imposta di soggiorno

La norma, inserita in sede referente, estende ai comuni capoluogo di provincia che hanno avuto un alto numero di presenze turistiche di applicare l'imposta di soggiorno nella misura dell'importo massimo di 10 euro per notte.

L'emendamento che ha introdotto la norma è privo di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma prevede una facoltà di incremento dell'imposta di soggiorno da parte di determinati comuni: non si formulano in tal senso osservazioni per quanto attiene agli effetti di carattere diretto.

In merito ad eventuali effetti indiretti, sarebbe utile verificare se possano determinarsi riduzioni apprezzabili di gettito in virtù della deducibilità degli importi pagati da soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa.

ARTICOLO 46-*bis*
Perequazione edilizia scolastica

Normativa vigente. L'art. 48 della legge n. 222/1985 stabilisce che la quota dell'otto per mille dell'IRPEF riconosciuta allo Stato è utilizzata per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica.

L'art. 2-*bis* del DPR n. 76/1998 individua i criteri per la ripartizione, fra le varie finalità previste, della quota erariale dell'otto per mille. In particolare, il comma 5 stabilisce che, in deroga ai criteri generali, ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei ministri può concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto dei particolari caratteri di eccezionalità, necessità ed urgenza. In tal caso, il Governo trasmette alle Camere una relazione nella quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse.

L'art. 1, co. 172, della legge n. 107/2015 (c.d. "buona scuola") stabilisce che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille IRPEF relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con apposito decreto ministeriale.

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di edilizia scolastica con particolare riferimento all'utilizzo di risorse derivante dalla quota dell'otto per mille IRPEF spettante all'Erario.

Si introduce, in particolare, una preventiva distribuzione su base territoriale delle predette risorse che vengono divise in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche Nord[37], Centro e Isole[38], Sud[39] (comma 1).

[37] Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna.
[38] Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna.
[39] Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

Per le quote dell'otto per mille IRPEF spettanti allo Stato[40] e derivanti dalle dichiarazioni relative agli anni dal 2019 al 2028, la deroga prevista dal comma 5 dell'art. 2-*bis* del DPR n. 76/1998 – che consente al Governo di destinare tali risorse a specifici interventi tenendo conto dei particolari caratteri di urgenza – si applica nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione (comma 2).
Intervenendo sull'art. 1, co. 172, della legge n. 107/2015, si stabilisce che le risorse derivanti dalla quota erariale dell'otto per mille sono "prioritariamente" (parola inserita dalla norma in esame) destinate ad interventi di edilizia scolastica necessari a seguito di eventi eccezionali (comma 3).
Infine, si dispone che a decorrere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2019, i contribuenti che optano per la quota erariale dell'otto per mille possano scegliere tra le cinque tipologie di intervento previsto dall'articolo 2 del DPR n. 76/1998[41] (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame, con riferimento alle spese destinate all'edilizia scolastica, introduce un criterio di ripartizione delle risorse erariali dell'otto per mille su base territoriale, in luogo del vigente criterio che attribuisce le risorse su base nazionale. In proposito non si formulano osservazioni considerato che l'ammontare complessivo delle risorse destinate all'edilizia scolastica rimane invariato.

Andrebbe tuttavia verificato se la predetta attribuzione su base territoriale possa comportare una limitazione alla flessibilità nell'utilizzo delle risorse a livello nazionale, tale da compromettere la realizzazione di interventi di particolare ampiezza, ma geograficamente localizzati, che possano rendersi necessari e urgenti di anno in anno.

ARTICOLO 50-*bis*

Lavoro straordinario appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Normativa vigente. L'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 prevede la graduale convergenza dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche anche mediante la

[40] Di cui all'art. 48 della legge n. 222/1985
[41] Si tratta di: 1) interventi per il contrasto alla fame nel mondo; 2) interventi in caso di calamità naturali; 3) interventi di assistenza ai rifugiati; 4) interventi per la conservazione di beni culturali; 4) interventi per immobili adibiti all'istruzione scolastica.

differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.
Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, introdotta in sede referente, al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti il 2019 e non ancora liquidati, autorizza per il predetto anno la spesa complessiva di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione ed in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. La spesa è così ripartita:

- 175 milioni di euro con riferimento agli appartenenti alle Forze di polizia (comma 1, lettera a);
- 5 milioni di euro di euro con riferimento al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1, lettera b),

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per il 2019, si provvede:

- quanto a 124 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo finanziamento interventi urgenti e indifferibili di cui all'articolo 7- *quinquies*, comma 1, del DL n. 5/2009 (comma 2, lettera *a*);
- quanto a 56 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016, di cui 41,8 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera b) del citato comma 365 (assunzioni di personale pubblico a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali) e 14,2 milioni di euro a valere sulla quota parte delle risorse assegnate alle finalità di cui alla lettera c) del medesimo comma (riordino delle carriere del personale del comparto difesa sicurezza e soccorso pubblico e all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) (comma 2, lettera *b*).

L'articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica, allegata alla proposta emendativa, ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa consente il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, non ancora liquidati, e svolte per esigenze di servizio dagli appartenenti alle Forze di polizia e dal personale del Corpo dei Vigili del fuoco, consentendo il superamento del limite massimo di spesa per il trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle predette Forze, imposto dall'articolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, attuativo della legge n. 124/2015.

Al riguardo, giova precisare che gli appartenenti alle Forze di polizia hanno svolto, nel solo anno 2018, prestazioni di lavoro straordinario non liquidate per complessivi 175 milioni di euro. Nello specifico, per la Polizia di Stato le "eccedenze" ammontano a 36 milioni di euro, per l'Arma dei carabinieri a 84 milioni di euro, per il Corpo della guardia di finanza a 43 milioni di euro e per il Corpo della polizia penitenziaria a 12 milioni di euro.
Quanto al personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, l'intervento normativo consente la copertura di oneri pregressi, maturati per effetto delle attività disciplinate dall'articolo 28 del CCNLI sottoscritto il 24 aprile 2002, integrativo del CCNL del 24 maggio 2000. Si tratta, in buona sostanza, delle c.d. "ore guida" dei mezzi VF che costituiscono attività lavorativa e come tali, qualora rese al di fuori dell'orario ordinario, danno luogo al relativo compenso per lavoro straordinario. Questa fattispecie concorre in particolar modo nei casi di sostituzione improvvisa di personale, laddove verrebbe meno la corretta composizione della squadra di soccorso e conseguentemente il funzionamento del distaccamento operativo.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, con riferimento alle risorse poste a copertura dei summenzionati oneri, appare utile acquisire una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle stesse al netto degli impegni già disposti a normativa vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 50-*bis* provvede alla copertura dell'onere, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2019, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, derivante dal pagamento, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di compensi per lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2019 e non ancora liquidati. A tale onere si provvede:

quanto a 124 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009;

quanto a 56 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, di cui 41,8 milioni di euro

a valere sulla quota parte di cui alla lettera *b)* del citato comma 365 e quanto a 14,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla lettera *c)* del citato comma 365.

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura si segnala che il predetto Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili non sembra presentare disponibilità per l'anno 2019, poiché l'ultimo anno per cui era previsto un apposito stanziamento è stato il 2013 (ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012). Al riguardo andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura si ricorda che l'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da ripartire destinato al pubblico impiego. La lettera *b)* del citato comma 365 prevede l'assegnazione di risorse per nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato,[42] mentre la lettera *c)* l'attribuzione di risorse per il riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.[43] In proposito si segnala che, sulla base di un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione appare capiente per far fronte all'utilizzo disposto dal presente articolo 50-*bis*. Si reputa comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 365, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 232 del 2016, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

ARTICOLO 51, commi da 2-*bis* a 2-*quater*
Attività informatiche PRA

La norma, introdotta in sede referente, dispone che ai medesimi fini di cui al comma 1 dell'articolo 51, nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle

[42] Dette risorse sono allocate nel capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, reca risorse pari a 186.445.818 euro per l'anno 2019.

[43] Dette risorse, assieme a quelle di cui alla lettera *a)*, relative ai rinnovi contrattuali del pubblico impego, sono allocate nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019 – 2021, reca risorse pari a 1.572.375.537 euro per l'anno 2019.

tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) vengono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati vengono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle Regioni e alle Province autonome, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel predetto sistema informativo.
L'Agenzia delle entrate, le Regioni e le Province autonome continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del PRA.
Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire elementi di valutazione a conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente far fronte agli adempimenti previsti dalla disposizione in esame con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 52, comma 01
Dispositivi antiabbandono

Normativa vigente. L'articolo 3, comma 1, della legge n. 117/2018 ha introdotto l'obbligo, per i conducenti di veicoli delle categorie internazionali M1, N1, N2 e N3 residenti in Italia e che trasportino sugli stessi con i prescritti sistemi di ritenuta bambini di età inferiore a 4 anni, di utilizzare un apposito dispositivo di allarme c.d. antiabbandono che scongiuri la possibilità che gli stessi minori siano dimenticati a bordo dei veicoli sui quali sono trasportati.
Successivamente l'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare agli incentivi per l'acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla L. 117/2018. Alla norma sono stati ascritti effetti per 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con identico impatto sui tre saldi di finanza pubblica. L'articolo 52, comma 2, del decreto legge n. 214/2019 istituisce un apposito Fondo per i dispositivi antiabbandono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dispone l'incremento della dotazione dello stesso per un importo pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019.

La norma, introdotta in sede referente, incrementa la dotazione del Fondo per i dispositivi antiabbandono per un importo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020.
La norma di copertura dispone che agli oneri recati dalla norma in esame, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia.

Inoltre, al fine di consentire una corretta informazione dell'utenza e l'attuazione da parte dei produttori, si prevede che le sanzioni per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 172, comma 1-*bis*, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applichino a decorrere dal 6 marzo 2020.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stata incrementata, da 1 a 5 milioni di euro per l'anno 2020, la dotazione del Fondo per la concessione di incentivi per l'acquisto di dispositivi antiabbandono e si è provveduto alla copertura dell'onere derivante da detto incremento, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente recato da altre disposizioni del provvedimento in esame e del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).

ARTICOLO 52-*bis*
Detrazione IRPEF per acquisto dispositivi di protezione di ciclomotori e motocicli

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, introduce, con decorrenza 2020, una detrazione IRPEF pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di specifici dispositivi di protezione individuale moto. Il beneficio spetta per acquisti fino a 500 euro, e nel limite complessivo di spesa per la finanza pubblica pari a 30 milioni di euro

(comma 1). Il beneficio spetta anche se le spese sostenute per familiari fiscalmente a carico (comma 2).
Alla copertura degli oneri, pari a 1,7 milioni per il 2020 e a 30 milioni a decorrere dal 2021 si provvede mediante utilizzo della quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del comma 3 (comma 2).
Si prevede l'incremento dal 10 per cento al 10,3 per cento dell'aliquota dell'imposta sui premi delle assicurazioni dei veicoli a motori e dei natanti prevista dall'articolo 353, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) (comma 3).

L'art. 353 del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) reca integrazioni alle disposizioni relative all'imposta sui premi delle assicurazioni private. In particolare, il comma 2, inserisce la voce "assicurazioni assistenza" alla tariffa in allegato A alla legge n. 1216/1961, prevedendo un'aliquota del 10 per cento.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce un beneficio fiscale prevedendo l'applicazione di un limite di spesa annuo. In proposito, si rileva che la tipologia specifica del beneficio (detrazione IRPEF) è fruibile in via automatica in sede di dichiarazione dei redditi e non è prevista alcuna procedura che assicuri il rispetto del limite di spesa: un eventuale superamento del predetto limite appare quindi riscontrabile esclusivamente *ex post*, ossia quando l'agevolazione risulterà fruita dai contribuenti. La formulazione della norma non sembra quindi idonea a garantire il rispetto del limite di spesa indicato: in proposito appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
In merito alla compensazione finanziaria, la norma afferma che sarà utilizzata quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento della specifica aliquota d'imposta introdotta dal codice delle assicurazioni private. In proposito appare necessario acquisire dati ed elementi utili per la stima di tali effetti di gettito, al fine di verificare il complessivo impatto sui saldi delle disposizioni.

ARTICOLO 53, commi da 1 a 5
Disposizioni in materia di autotrasporto

L'articolo 53 del **testo originario** stanzia un contributo pari a 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare, nel rispetto della normativa europea, al rinnovo del parco veicolare delle imprese

attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili ed è esclusa la loro cumulabilità con altre agevolazioni, relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo di aiuti *de minimis* (comma 3).

L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di euro 2 mila e un massimo di euro 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione (comma 4).

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l'articolo 53, incrementano da 12,9 milioni di euro a 25 milioni di euro il contributo previsto per le annualità 2019 e 2020. I contributi sono concessi nel limite di euro 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti a trasporto merci, e di euro 12,1 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri.
Viene previsto inoltre che per i veicoli destinati al trasporto passeggeri il contributo sia compreso tra un minimo di euro 4 mila e un massimo di 40 mila per ciascun veicolo e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

Gli emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono un incremento dell'autorizzazione di spesa in esame pari a 12,1 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, non disponendo la relativa copertura. In proposito, si rinvia alla parte relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, nel corso dell'esame in sede referente, è stato incrementato, da 12,9 a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, lo stanziamento di risorse, previsto dal comma 1 dell'articolo 53, da destinare al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto. L'incremento delle risorse, pari a 12,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, risulta privo di copertura, giacché quella prevista nel testo originario del provvedimento, all'articolo 59, comma 3, non è stata conseguentemente modificata.

ARTICOLO 53, comma 5-*bis*

Trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime

Normativa vigente. L'articolo 1, commi 234 e 235, della L. 145/2018, al fine di potenziare le catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, prevede:

- che lo stanziamento quindicennale di 20 milioni di euro già previsto a decorrere dal 2006 dall'articolo 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 209 del 2002 per l'innovazione del trasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e dell'intermodalità per le autostrade del mare, nonché per il cabotaggio marittimo e per i processi di ristrutturazione aziendale, per l'innovazione tecnologica e per interventi di miglioramento ambientale, sia utilizzabile anche per il trasporto per vie d'acqua navigabili interne;
- la conseguente modifica del regolamento attuativo (D.P.R. n. 205 del 2006) che disciplina la ripartizione e l'erogazione dei fondi in questione, in modo da ricomprendere nella nozione di potenziamento dell'intermodalità il trasporto merci che combini anche la modalità strada-vie d'acqua navigabili interne e la modalità mare-vie d'acqua navigabili interne.

All'attuazione di queste disposizioni si provvede nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della L. 145/2018. Viene contestualmente abrogato l'articolo 1, comma 234, della L. 145/2018. Con decreto è definito il Piano triennale degli incentivi di cui alle disposizioni in esame.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame sembrano volte a definire, per le annualità a decorrere dal 2020, una diversa finalizzazione delle risorse già stanziate dall'articolo 1, comma 235, della legge di bilancio 2019 (2 milioni per il 2020 e 5 milioni a decorrere dal 2021), destinandole alla valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio-marittime. In proposito, pur prendendo atto che l'onere è limitato all'entità della spesa già autorizzata, appare comunque necessario acquisire conferma che la nuova destinazione non sia suscettibile di pregiudicare lo svolgimento di interventi o di

programmi già disposti a valere sulle medesime risorse a legislazione vigente e che gli effetti di cassa relativi ai nuovi utilizzi siano coerenti con quelli ascritti alla norma originaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5-*bis* dell'articolo 53, nell'autorizzare la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto di merci per idrovie interne e per vie fluvio marittime, prevede che al relativo onere si provveda a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019). Al riguardo si rammenta che il citato comma 235 ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'attuazione dell'articolo 1, comma 234, della stessa legge n. 145 del 2018, relativo al potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità, con particolare riferimento al trasporto per le vie d'acqua navigabili.[44] La disposizione in oggetto sopprime il predetto comma 234 e utilizza integralmente le relative risorse per gli anni dal 2020 al 2022 per le nuove finalità da essa previste.
Non si hanno pertanto osservazioni da formulare con riferimento alle modalità utilizzate per la copertura del comma 5-*bis* dell'articolo 53, ove si tratti di risorse ancora effettivamente disponibili. Sul punto, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

ARTICOLO 53-*bis*
Agevolazioni fiscali per veicoli utilizzati dagli invalidi

La norma, introdotta in sede referente, reca agevolazioni fiscali in favore dei veicoli a motore ibrido e veicoli elettrici con potenza fino a 150 kW utilizzati da soggetti invalidi[45]. In particolare è esteso il regime agevolato IVA al 4%, attualmente previsto per le auto con cilindrata fino a 2000 e 2800 centimetri cubici se, rispettivamente, a benzina o diesel (commi 1 e 2).
Inoltre, si estende ai veicoli a motore ibrido anche l'esenzione dalle imposte dovute per gli atti di traslazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge n. 449/1997 (comma 3).
Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del FISPE (comma 4)

[44] Le relative risorse sono state allocato nel capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
[45] L'agevolazione è fruita dal soggetto disabile ovvero dai familiari cui è a carico.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione è suscettibile di determinare oneri a decorrere dal 2019 mentre la copertura finanziaria è prevista dal 2020. In merito a tale aspetto, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.
Inoltre, per quanto concerne l'onere indicato ai fini della copertura finanziaria, si rileva che, in assenza di una relazione tecnica, non appare possibile verificare la congruità di tale stima: si rileva quindi la necessità di acquisire i relativi dati ed elementi di quantificazione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell'articolo 53-*bis* provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 53-*bis*, connessi alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dagli invalidi, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)[46]. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nel suddetto Fondo delle risorse previste a copertura e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 55-*ter*
Disciplina prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori non professionali e aliquota IVA

La norma, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, dispone quanto segue in materia di specifici prodotti fitosanitari.
Si modifica il decreto del Ministero della salute del 22 gennaio 2018, n. 33 recante *Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.* Le modifiche sono dirette ad estendere da 24 a 42 mesi dalla data di entrata

[46] Il citato Fondo, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il bilancio triennale 2019-2021, reca uno stanziamento di 397,128 milioni di euro per l'anno 2019, di 358,442 milioni di euro per l'anno 2020 e di 464,541 milioni di euro per l'anno 2021.

in vigore del citato DM l'utilizzo non professionale di specifici prodotti fitosanitari indicati negli articoli 7 e 8 del medesimo DM. Si dispone, contestualmente, che quanto disposto dall'allegato al DM non trova applicazione nella fase transitoria (comma 1).

L'allegato al DM definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari al fine di garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale e di tutti coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con il prodotto, nonché per la tutela dell'ambiente e degli organismi non bersaglio. Per quanto sopra il DM tiene conto, tra l'altro, del fatto che all'utilizzatore non professionale non è richiesta una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e che non è tenuto a possedere un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono derivare dall'uso di tali prodotti né avere piena consapevolezza e capacità di attuazione di misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.

L'IVA sui prodotti fitosanitari – attualmente ad aliquota ridotta del 10% - viene elevata ad aliquota ordinaria qualora tali prodotti siano riferiti ad un uso non professionale (comma 2).

Si modifica il numero 110 della tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972.

L'emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di **prospetto riepilogativo** e di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che le disposizioni del comma 2 sono suscettibili di recare effetti positivi sul gettito per il venir meno dell'aliquota ridotta sui prodotti in questione. In ordine a tali effetti nonché al complessivo impatto finanziario delle disposizioni appare opportuno acquisire elementi di valutazione.

ARTICOLO 57, commi 1-*bis* e 1-*ter*
Contributi in favore dei comuni con meno di 5.000 abitanti

Le norme modificano l'articolo 1, commi 448 e 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali definiscono, rispettivamente, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale e la sua ripartizione.
In particolare si stabilisce che la dotazione del Fondo è incrementata di 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2020 [comma 1-*bis*, lettera a)]. Tale somma è destinata all'erogazione di un contributo ai comuni fino a 5.000 abitanti che presentino un valore negativo del fondo di solidarietà comunale [comma 1-*bis*, lettera b)].

Sono definite le modalità per determinare il contributo spettante a ciascun comune. Appositi meccanismi fanno in modo che l'insieme dei contributi non ecceda la dotazione aggiuntiva prevista dalle norme in esame.

All'onere recato dalle norme in esame, pari a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

- quanto 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando quanto a 3,5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
- quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1-*ter* dell'articolo 57 provvede agli oneri derivanti dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 57, relativi all'incremento del Fondo di solidarietà comunale, pari a 5,5 milioni di euro a decorrere dal 2020:

quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari a 3,5 milioni di euro, e quello relativo al Ministero dell'interno, in misura pari a 2 milioni di euro;

quanto a 5,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Con riferimento alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, posto che i citati accantonamenti presentano le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente recato da altre disposizioni del provvedimento in esame e del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586). Peraltro, da un punto di vista formale, poiché la riduzione del fondo speciale si riferisce esclusivamente a un anno successivo

a quello in corso, si segnala l'opportunità di riformulate più correttamente la disposizione, aggiungendo che la riduzione si riferisce alle "proiezioni per l'anno 2020".

Con riferimento alla seconda modalità di copertura, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) delle risorse previste a copertura e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 57, commi 2 e 2-*bis*
Disapplicazione di limiti alla spesa degli enti territoriali e dei loro enti strumentali

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, prevedono la disapplicazione, dall'anno 2020, di una serie di disposizioni che stabilivano dei limiti alla spesa per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali. A tal fine una prima modifica al testo originario del decreto legge sostituisce il comma 2 - che si limitava a disapplicare per la platea in oggetto le sole norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010 - e sono inseriti una pluralità di commi aggiuntivi.

L'articolo 6, comma 13, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche[47] per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La relazione tecnica riferita alla norma non scontava risparmi con riferimento alla norma in questione dal momento che gli stessi erano quantificabili solo a consuntivo e in particolare, nel caso degli enti territoriali, restavano nella disponibilità delle amministrazioni.

In particolare è stabilito che a decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali[48], anche costituiti in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi informativi:

- articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, n. 112 che tratta della spesa per l'acquisto di carta [comma 2, lettera *a)*];
- articolo 6, commi 7 (consulenze), 8 (convegni e mostre), 9 (sponsorizzazioni), 12 (missioni), 13 (formazione) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 [comma 2, lettera *b)*];

[47] Inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[48] Come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

- articolo 5, comma 2 (acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi), del decreto legge n. 95/2012 [comma 2, lettera *c)*];
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevede l'obbligo di dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario [comma 2, lettera *d)*];
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'obbligo di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio [comma 2, lettera *e)*];
- articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto legge n. 98/2011, che consente agli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di acquistare immobili solo al sussistere di determinate condizioni [comma 2, lettera *f)*];
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che contiene disposizioni volte a contenere la spesa per le locazioni passive e la manutenzione degli immobili [comma 2, lettera *g)*].

Si modifica l'articolo 1, comma 905, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, nel testo vigente, prevede la disapplicazione, a decorrere dall'esercizio 2020, di determinate norme nei confronti dei soli comuni e delle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente. La disapplicazione, in virtù delle modifiche approvate, è estesa a tutti i comuni (comma 2-*bis*).

La disapplicazione riguarda le seguenti disposizioni:

- articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 che prevede l'obbligo di dare comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario;
- articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'obbligo di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- l'articolo 6, commi 12 (limitativo della spesa per missioni) e 14 (spesa per il noleggio e l'acquisto di autovetture e di buoni taxi), del decreto legge n. 78/2010, n. 78;
- articolo 5, comma 2 (acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi), del decreto legge n. 95/2012;
- articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che contiene disposizioni volte a contenere la spesa per le locazioni passive e la manutenzione degli immobili.

Si rammenta che, ai sensi del comma 2 del testo in esame, le norme appena elencate sono oggetto di disapplicazione con riguardo a tutti gli enti territoriali a decorrere dal 2020.

Gli emendamenti che hanno introdotto le norme non sono corredati di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame prevedono, a decorrere dal 2020, la disapplicazione nei confronti degli enti territoriali e dei loro enti strumentali, ai sensi del nuovo comma 2 del testo in esame, di una pluralità di norme di contenimento della spesa o che fissano specifici obblighi. Si rileva, altresì, che alcune delle norme disapplicate sono parimenti disapplicate dall'articolo 72 del disegno di legge di bilancio (attualmente in corso di esame al Senato).

Pertanto, pur rilevando che la mancata applicazione delle norme in esame riguarda gli enti territoriali, che sono soggetti al vincolo del cosiddetto "pareggio di bilancio", appare necessario che il Governo chiarisca se il meccanismo di disapplicazione previsto - meno articolato, come già accennato in precedenza, rispetto a quello indicato dall'articolo 72 del disegno di legge di bilancio - garantisca il pieno conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero possa incidere sulle finalità dello stesso art. 72. Andrebbe quindi indicato il relativo coordinamento tra le disposizioni.

ARTICOLO 57, comma 2-*quater*
Condizioni di legittimità dei pagamenti

Le norme, introdotte nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, dispongono l'abrogazione dei commi 1 e 3 dell'articolo 216 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali[49]. Tali norme, tra l'altro, stabiliscono:

- che i pagamenti possano avere luogo nei limiti degli stanziamenti di cassa e che i mandati in conto competenza non possano essere pagati per un importo superiore alla differenza tra il relativo stanziamento di competenza e la rispettiva quota riguardante il fondo pluriennale vincolato.
- che i mandati in conto residui non possano essere pagati per un importo superiore all'ammontare dei residui risultanti in bilancio per ciascun programma.

[49] Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme abrogate stabiliscono, in estrema sintesi, che i pagamenti sono consentiti nell'ambito dei valori iscritti in bilancio. Tanto premesso appare necessario che il Governo confermi che l'eliminazione della esplicitazione di tale obbligo dal TUEL non sia suscettibile di rimuovere l'obbligo di operare nell'ambito delle summenzionate poste iscritte a bilancio.

ARTICOLO 57, commi da 2-*quinquies* a 2-*septies*
Certificazione attestante il pareggio di bilancio

Le norme intervengono sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio.
In particolare è inserito il comma 473-*bis* nell'articolo 1 della legge 232/2016 al fine di prevedere che, per il solo anno 2017, nel caso in cui la certificazione trasmessa relativa al conseguimento del pareggio di bilancio sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020 (comma 2-*quinquies*).

L'articolo 1, commi da 463 a 482, della legge n.232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) aveva introdotto le precedenti regole sul pareggio di bilancio per gli enti territoriali (poi superate dalla disciplina introdotta con la legge di bilancio per il 2019) ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Le citate norme prevedevano anche una complessa di disciplina per il monitoraggio dei risultati concretamente conseguiti da ciascun ente locale. In tale contesto il comma 470 prevede che ciascun ente, ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, debba inviare alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento una certificazione dei risultati conseguiti, firmata dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria. La mancata trasmissione della certificazione entro tale termine costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio (con applicazione delle conseguenti sanzioni).
In particolare, il comma 473 (rispetto al quale la disposizione in esame introduce una deroga, per il solo anno 2017) impone la corrispondenza tra i dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo e le risultanze del rendiconto di gestione.

Si prevede che agli oneri derivanti dalle norme sopra descritte si provvede con le risorse non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 479, lettera *b)*, della legge n. 232/2016 (comma 2-*sexies*).

L'articolo comma 479, lettera *b)*, della legge n.232/2016 ha introdotto, a decorrere dall'anno 2018, un sistema premiale in favore degli enti territoriali che oltre al conseguimento del pareggio di bilancio conseguono una serie di risultati. Gli incentivi sono di due tipi: una premialità monetaria e un alleggerimento dei vincoli alla spesa del personale. In particolare, a città metropolitane, province e comuni che rispettano il pareggio sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si modifica, infine, l'articolo 1, comma 829 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il quale stabilisce che per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti[50] non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 232/2016, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo ivi indicato è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato. Le modifiche sopprimono il riferimento all'utilizzo di quota parte dell'avanzo accantonato (comma 2-*septies*).

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 2-*bis,* si rileva che la norma consente la mera rettifica della certificazione trasmessa da ciascun ente locale e relativa al conseguimento del pareggio di bilancio. Tanto premesso non appare evidente in quale modo tale rettifica possa comportare oneri, indicati al comma 2-*ter*. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

Tale chiarimento appare necessario al fine di escludere, ad esempio, che per effetto delle disposizioni in esame possano venir meno sanzioni già comminate all'ente inadempiente in base alla normativa vigente ed eventualmente iscritte nei tendenziali.

Con riferimento alle norme recate dal comma 2-*quater*, cui non sono ascritti effetti, poiché la modifica disposta configura un'ipotesi di disapplicazione di sanzioni, appare necessario che il Governo chiarisca se gli effetti positivi derivanti dalla riscossione di tali sanzioni siano stati già scontati ai fini dei tendenziali: ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi.

[50] Articolo 258 del decreto legislativo 267/2000.

ARTICOLO 57, comma 2-*octies*
Utilizzo sovracanone BIM per la ricostruzione

Le norme, inserite in sede referente, sono finalizzate a consentire l'avvio e la prosecuzione dei servizi per fornire adeguati strumenti formativi e conoscitivi per un'efficace azione:
- dei comuni dei territori montani,
- delle unioni montane dei comuni e
- delle comunità montane,

per l'attuazione:
- della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni),
- del testo unico in materia di foreste e filiere forestali (d. lgs. 3 aprile 2018, n. 34) e
- della legge 28 dicembre 2015, n. 221 ("collegato ambientale", disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

Inoltre, le norme sono finalizzate anche al miglioramento dell'attività di formazione del personale dei suddetti enti per l'applicazione delle citate normative.
A tali fini, l'UNCEM[51] organizza le relative attività strumentali, utilizzando a tale scopo il contributo dello 0,9 per cento del "sovracanone BIM" (sovracanone di bacino imbrifero montano).[52]

> Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia (grandi concessioni idroelettriche), il sovracanone BIM è dovuto, per gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato, in favore dei Comuni rivieraschi[53] e delle rispettive Province, a carico dei concessionari. Esso si aggiunge al canone di concessione. Con decreto ministeriale il sovracanone è ripartito fra gli enti beneficiari. Con altro decreto ministeriale è aggiornata periodicamente la misura del sovracanone BIM sulla base del costo della vita.

Con decreto ministeriale sono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

[51] Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
[52] di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.
[53] Come individuati ai sensi del R.D. 11/12/1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma destina ai comuni e alle comunità montane, per una serie di attività formative da organizzare a cura dell'UNCEM, le risorse derivanti dal "contributo dello 0,9 per cento del sovracanone di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959" (cosiddetto "sovracanone BIM"). Andrebbe dunque chiarito se il contributo cui fa riferimento la norma sia da intendersi come aggiuntivo rispetto al canone attualmente dovuto (e, in tal caso, andrebbe esplicitato se siano prefigurabili effetti indotti di minori entrate tributarie per effetto dell'incremento dei costi d'impresa dei concessionari) oppure se il contributo sia da intendersi come quota del canone attualmente dovuto. In quest'ultimo caso andrebbe chiarito se la destinazione delle relative risorse prevista dalla disposizione in esame sia coerente con gli attuali utilizzi delle stesse somme al fine di escludere oneri per la finanza pubblica e se la stessa possa comunque incidere su iniziative o impegni di spesa già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 57, comma 2-*novies*
Finanziamento della Fondazione IFEL[54]

Le norme, introdotte in sede referente, autorizzano la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a favore della Fondazione IFEL per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie. All'onere sopra descritto si provvede:

- quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili[55];
- quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

[54] Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.
[55] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2-*novies* dell'articolo 57 autorizza una spesa di 4 milioni di euro per il 2019 e di un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a favore della Fondazione IFEL-Istituto per la finanza e l'economia locale per il finanziamento di interventi di supporto ai processi comunali di investimento, di sviluppo della capacità di accertamento e riscossione e di prevenzione delle crisi finanziarie, provvedendo al relativo onere:

quanto a 4 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

quanto a un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2019-2021 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alla prima modalità di copertura si evidenzia che - sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) risultano disponibili risorse pari a 4.887.000 euro per l'anno 2019.

Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito alla seconda modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente recato da altre disposizioni del provvedimento in esame e del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).

ARTICOLO 57, commi da 2-*decies* a 2-*quaterdecies*
Campione d'Italia

Le norme, introdotte in sede referente, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 2-*decies*). Il fondo è destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 ottobre 2019 contratti con enti ed imprese aventi sede legale in Paesi extra-UE da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi (comma 2-*undecies*).
Una quota non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019 del fondo è destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti con enti e imprese aventi sede legale in paesi extra UE da parte di comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i medesimi Paesi (comma 2-*duodecies*).
Al relativo onere, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente per la reiscrizione in bilancio residui passivi perenti eliminati[56], iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2-*quaterdecies*).

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica** o di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2-*quaterdecies* dell'articolo 57 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2-*decies* del medesimo articolo 57, connessi all'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili contratti con enti e imprese aventi sede legale nei Paesi non appartenenti all'Unione europea da parte di comuni interamente confinanti con i medesimi Paesi, pari a 5,5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi, istituito ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3051). In

[56] Di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

proposito, si rammenta che l'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tanto premesso, si evidenzia che - sulla base di una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato – è risultato che sul Fondo medesimo risultano disponibili risorse pari a circa 43 milioni di euro.
Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle predette risorse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.

ARTICOLO 57, comma 2-*quindecies*
Ambito di applicazione dell'IRES

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi[57]. Tale norma, nel testo vigente, stabilisce che gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta sul reddito delle società.
Le modifiche includono nel novero dei soggetti esenti le unioni di comuni.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la modifica sembra riflettere quanto già disposto a normativa vigente, dal momento che conserva il regime di esenzione dall'Ires anche in capo ai soggetti che derivano dall'unione di soggetti già esenti. Appare, tuttavia, necessario che il Governo confermi che nei tendenziali di entrata non sono state iscritte le somme rivenienti dalla riscossione del tributo in oggetto a carico delle unioni di comuni. Ciò al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica.

[57] di cui al DPR n. 917/1986

ARTICOLO 57-*bis*, comma 1, lettera *a)*
Criteri per la determinazione della TARI

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 652, della L. 147/2013 prevede che la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni avvenga sulla base sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga"), sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte).

Il citato comma 652 prevede altresì che, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il comune possa prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, la commisurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte).

Alle varie disposizioni di proroga (da ultimo, l'articolo 1, comma 1093, della L. 145/2018) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, modificano l'articolo 1, comma 652, della legge 147/2013, prevedendo che i comuni possano prevedere la commisurazione della TARI sulla base di un criterio medio-ordinario (cioè in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità per la regolarizzazione per energia, reti e ambiente (ARERA).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che alle precedenti proroghe non erano ascritti effetti finanziari.

ARTICOLO 57-*bis*, commi da 2 a 6
Tariffe agevolate per la fornitura di servizi

Le norme, introdotte durante l'esame in sede referente, dispongono quanto segue:

- l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

L'ARERA definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e i criteri individuati con DPCM (comma 2);

- modificano l'articolo 5, comma 7, del DL 4/2019, prevedendo che ai beneficiari del reddito di cittadinanza, oltre alle agevolazioni relative alle tariffe elettriche e per la fornitura di gas naturale, siano estese anche quelle relative al servizio idrico integrato (comma 3);
- a decorrere dal 1° gennaio 2020 la tariffa sociale del servizio idrico integrato comprende, con riferimento al quantitativo minimo vitale, anche gli oneri relativi ai servizi di fognatura e depurazione le cui modalità di quantificazione, riconoscimento ed erogazione sono disciplinate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente (comma 4).

  L'articolo 60, comma 1, della L. 221/2015 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

  Il successivo comma 2 prevede altresì che, al fine di assicurare la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso, determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni;
- con decorrenza dal 1° gennaio 2021, i bonus sociali per la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale e le agevolazioni relative al servizio idrico integrato siano riconosciuti automaticamente a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. L'ARERA definisce le modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A. L'ARERA definisce. altresì. con propri provvedimenti, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni, nonché le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (comma 5);
- l'ARERA stipula un'apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alla fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integralo dei rifiuti urbani e assimilati e per la gestione dei bonus sociali i cui beneficiari non risultano identificabili attraverso procedure automatiche (comma 6).

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'estensione delle agevolazioni tariffarie per la fruizione di servizi riconosciute dalle disposizioni in esame ai soggetti che si trovano in condizioni economiche disagiate, si osserva che a precedenti, analoghi interventi in materia di tariffe elettriche non erano stati ascritti effetti finanziari, in considerazione della possibilità di compensare le agevolazioni nel quadro delle complessive rimodulazioni tariffarie. Viceversa, per una misura in materia di bonus gas, la relazione tecnica riferita all'articolo 3, comma 9, del DL 185/2008 indicava un onere di circa 90 milioni di euro annui, con parziale copertura a carico del bilancio statale.

Andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione volti a verificare, distintamente per ciascuna agevolazione, la possibilità di compensazione all'interno del sistema tariffario ovvero gli eventuali oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame, ivi compresi eventuali effetti in termini di IVA.

In particolare, riguardo alla tempistica prevista dalle norme, si evidenzia che il comma 5 prevede che le agevolazioni in materia di tariffe elettriche, del gas e del servizio idrico siano riconosciute automaticamente ai possessori di ISEE ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente. Andrebbe quindi acquisita conferma che le modalità di applicazione della norma consentano l'allineamento temporale tra le minori entrate tariffarie e il rinvenimento della relativa compensazione finanziaria, mediante modifiche all'articolazione tariffaria complessiva.

Con riferimento agli adempimenti riferiti a soggetti pubblici (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, INPS, ANCI) derivanti dalle disposizioni in esame, andrebbe acquisiti elementi di valutazione al fine di verificare l'effettiva sostenibilità delle attività in questione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo alle modalità di trasmissione delle informazioni utili da parte dell'INPS al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A e alle modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto ai bonus tra il Sistema informativo integrato e il Sistema

di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche, appare utile una conferma che detto passaggio di dati possa essere effettuato senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 57-*quater*
Indennità di funzione minima per il sindaco e i presidenti di provincia

Le norme modificano l'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tale articolo tratta dell'indennità di funzione che spetta ai componenti di alcuni organi degli enti locali.
Le modifiche stabiliscono che la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (comma 1).

Le indennità oggetto di variazione sono quella dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 1000 abitanti che ammonterebbe a 1.162,03 euro e quella dei sindaci dei comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 3000 abitanti che ammonterebbe a 1.301,47 euro. Entrambe queste indennità potrebbero essere elevate fino a 1.659,38 euro[58] in base alla norma in esame. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 la misura delle indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori è articolata in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco.

A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità previsto, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (comma 2).

La norma citata non reca, tuttavia, alcuna autorizzazione di spesa, bensì ridisegna il perimetro dell'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Il fondo è ripartito tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno (comma 3).
Sono apportate inoltre modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che reca disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Le modifiche interessano l'articolo 1, commi 59 e 84, e stabiliscono che il presidente della provincia percepisce un'indennità, a carico del bilancio della provincia, determinata in misura pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella percepita in qualità di sindaco. Attualmente tale incarico è esercitato a titolo gratuito (comma 4).

[58] I dati sono ricavati dal Decreto del Ministro dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119, che reca il regolamento per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali.

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di **relazione tecnica** e di un **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe in primo luogo chiarito a chi spetti disporre l'incremento effettivo dell'indennità spettante ai sindaci dal momento che la norma nulla dispone in proposito e si limita ad indicare un limite massimo per il predetto incremento. Analogamente non risultano precisati i criteri per il riparto del fondo istituito a titolo di concorso agli oneri dovuti al predetto incremento.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 la misura delle indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori è articolata in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco. Andrebbe quindi chiarito se si determinino ulteriori oneri per effetto della norma richiamata e se il concorso del fondo di cui al comma 2 possa coprire anche parte di tali oneri.

Si rileva, infine, che il comma 4 pone l'onere derivante dall'incremento dell'indennità spettante al presidente della provincia a carico del bilancio della provincia stessa. Tenuto conto del carattere non facoltativo di tale incremento, l'effetto della norma appare quello di porre, con norma dello Stato, un onere a carico del bilancio di un ente locale senza provvedere alla sua copertura. Su tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 57-*quater*, a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Si segnala che la predetta disposizione non reca un'autorizzazione di spesa bensì l'esenzione dall'IMU dei terreni agricoli ricadenti in

aree montane o con altre particolari caratteristiche e non appare quindi idonea a fare fronte agli oneri di cui trattasi.

ARTICOLO 58-*bis*
Investimenti Fondi pensione

La norma, introdotta in sede referente, dispone che ai Fondi pensione che, nell'ambito di apposite iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche investano, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, può essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui alla norma in esame, la garanzia del Fondo (per il Mediocredito) di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge n. 662/1996. A fronte della concessione della garanzia è richiesta una commissione di accesso a parziale copertura delle spese del fondo. A tal fine è istituita una sezione speciale del predetto fondo, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con DPCM sono individuate le suddette iniziative. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto DPCM decreto sono definiti i criteri e le modalità e condizioni di accesso alla sezione speciale del Fondo.
Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro si avvale anche delle analisi, degli studi, ricerche e delle valutazioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, cui sono attribuiti specifici compiti. Per il funzionamento del comitato è stanziato un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.
Ai relativi oneri, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero dell'economia.

L'articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma in esame non è corredato di **relazione tecnica** e di **prospetto riepilogativo.**

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all'accesso al Fondo di garanzia per il Mediocredito, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto. Con riferimento alla possibilità per il Ministero del lavoro di avvalersi del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere indicato in misura pari

a 1,5 milioni per il 2020 e 2 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2034, pur rilevando che lo stesso è configurato quale limite di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6 dell'articolo 58-*bis* fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una dotazione di 12 milioni di euro dal 2020 al 2034, volta a garantire i Fondi pensione che investono, a partire dal 1° gennaio 2020, risorse per la capitalizzazione o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese (comma 1);
- stanziamento di un contributo pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, finalizzato al funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato: «Previdenza, Italia» (comma 5).

Alla copertura dei citati oneri - pari complessivamente a 13,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 - il comma 6 provvede tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 1,5 milioni per l'anno 2020 e 2 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, relativi al contributo per il funzionamento del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare, di cui al comma 5, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 12 milioni di euro annui dal 2020 al 2034, relativi all'istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI, di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alle predette modalità copertura non si hanno osservazioni da formulare, posto che i citati accantonamenti presentano le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo

degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale recati da ulteriori disposizioni del provvedimento in esame, nonché del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, presentato al Senato (S. 1586).

ARTICOLO 58-*ter*
Finanziamento della Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività

Normativa vigente. L'articolo 44, comma 1, del DL 109/2018 prevede la possibilità di autorizzare per gli anni 2019 e 2020 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale – in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria - sino a un massimo di dodici mesi complessivi. Tali misure possono essere autorizzate qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del D. Lgs. 148/2015 e non utilizzate, anche in via prospettica. L'articolo 21, comma 4, del citato decreto legislativo dispone infatti che entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, possa essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi, un intervento di integrazione salariale straordinaria, prevedendo contestualmente l'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di un importo annuo corrispondente al predetto limite di spesa nel triennio 2016-2018.

Infine, l'articolo 9-*bis* del DL 101/2019 incrementa di 90 milioni di euro (da 180 a 270 milioni di euro) il limite di spesa per l'esercizio 2019 relativo alla proroga degli interventi di integrazione salariale per le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali, di cui all'articolo 22-*bis* del D. Lgs. 148/2015. Tale incremento è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l'articolo 44, comma 1, del DL 109/2018, specificando che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale possa essere autorizzato per l'anno 2019 nel limite di 45 milioni di euro.

Viene conseguentemente ridotta da 270 a 225 milioni di euro per il 2019 l'autorizzazione di spesa relativa alla proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, di cui all'articolo 22-*bis*, commi 1 e 3, del D. Lgs. 148/2015 e le relative modalità di copertura a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione.

L'articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione di merito non è corredato di **prospetto riepilogativo.**

La **relazione tecnica**, riferita all'articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione di merito, afferma che lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede esclusivamente una diversa allocazione di risorse già stanziate e con copertura a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Dette risorse, pari a 90 milioni di euro per il 2019, vengono divise in parti uguali (45 milioni di euro) per ciascuna delle misure di proroga della CIGS, di cui all'articolo 22-*bis* del D. Lgs. 148/2015, e di CIG per cessazione, di cui all'articolo 44, comma 1, del DL 109/2018.

La relazione illustrativa, riferita all'articolo aggiuntivo, ricorda che l'articolo 9-*bis* del DL 101/2019 ha rifinanziato la proroga della CIGS di cui all'articolo 22-*bis* del D. Lgs. 148/2015. In particolare, sono state destinate, per l'anno 2019, ulteriori risorse finanziarie, pari a 90 milioni di euro, che si sono aggiunte a quelle già stanziate, pari a 180 milioni di euro, per un totale di euro 270 milioni di euro.

Da un successivo monitoraggio delle risorse necessarie per coprire l'intervento, sulla base delle istanze di esame congiunto pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è risultato che, per l'anno 2019, è sufficiente integrare lo stanziamento per euro 45 milioni anziché per euro 90 milioni. Contestualmente, a seguito del monitoraggio delle istanze di esame congiunto pervenute allo stesso Ministero finalizzate all'accesso al trattamento di CIGS per cessazione di attività, di cui all'articolo 44, comma 1, del DL 109/2018, è emerso un ulteriore fabbisogno di risorse finanziarie.

Pertanto, si propone di dividere le risorse disponibili per il 2019 sul Fondo per occupazione e formazione, pari a 90 milioni di euro, tra le due misure, assegnando parte delle risorse già destinate alle proroghe complesse alla CIGS per cessazione di attività, ciò al fine di garantire il sostegno al reddito a tutti i lavoratori interessati dall'intervento della CIGS per le due causali sopra indicate (proroghe complesse e cessazione di attività).

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa relativamente alla differente allocazione delle risorse, già stanziate a legislazione vigente, tra le due tipologie di CIGS (integrazione al reddito per le imprese con rilevanza economica strategica che presentino rilevanti problematiche occupazionali e CIGS per cessazione attività), dell'incremento di 90 milioni di euro di cui all'articolo 9-*bis* del DL 101/2019 e alla congruità delle risorse stanziate, alla luce delle modifiche in esame. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli interventi di integrazione al reddito sono limitati agli stanziamenti previsti.

Peraltro, sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate rispetto agli interventi previsti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 58-*ter* prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 possa essere autorizzato nel limite di 45 milioni di euro per l'anno 2019, mentre il successivo comma 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2019, riducendo da 270 milioni di euro a 225 milioni di euro per l'anno 2019 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale. Al riguardo è necessario acquisire una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 148 del 2015 non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a valere sulle risorse di cui al medesimo articolo 22-*bis*.

ARTICOLO 58-*quater*
Regime tributario dell'Accademia nazionale dei Lincei

Normativa vigente. L'articolo 3 del d.lgs. n. 359 del 1944 afferma che l'Accademia nazionale dei lincei è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa e che gli atti dell'Accademia soggetti a tassa di registro godono del trattamento tributario stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

L'articolo 1, comma 328, della legge n. 205/2017, ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 3 del d.lgs. n. 359/1944 continuano ad applicarsi a tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, e ad ogni altro tributo di nuova istituzione, salvo espressa deroga legislativa, dovuti dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali dalla stessa esercitate non in regime di impresa. La relazione tecnica riferita al comma 328 afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari in quanto il soggetto interessato a legislazione vigente già non corrisponde tributi relativamente all'attività istituzionale.

La norma, intervenendo sul comma 328 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017, estende il regime di esenzione alle attività strumentali esercitate dall'Accademia dei Lincei non in regime d'impresa. Viene precisato che tale esenzione è applicata anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti i tributi interessati (comma 1).
Si dispone quindi la copertura finanziaria degli oneri finanziari, valutati in 1.000.000 di euro per il 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dal 2020 (comma 2).

La relazione tecnica riferita all'emendamento approvato dalla Commissione di merito, afferma che con la norma in esame viene specificato che tutte le attività svolte dall'Accademia Nazionale dei Lincei sono collegate strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Ente.

Gli oneri sono riferiti al mancato gettito IMU per gli immobili produttivi ubicati nei comuni di Milano e Siena intestati all'Accademia, ed in particolare:

- per il 2019, le minori entrate sono valutate 1 milione di euro includono le quote pregresse (di cui 715.000 euro a titolo di IMU quota Stato);
- dal 2020, le minori entrate sono valutate in 490.000 euro (di cui 350.000 a titolo di IMU quota Stato).

La relazione tecnica precisa che le minori entrate a carico degli enti locali saranno ristorate agli stessi con le risorse a tal fine iscritte sul bilancio dello stato.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che una quota delle minori entrate compensate per l'anno 2019 sono riferite, come indicato dalla relazione tecnica, ad annualità pregresse. Poiché, rispetto a tali annualità, gli enti locali potrebbero aver attivato procedure di verifica ed accertamento fiscale, con conseguenti relativi oneri ed addebito di interessi per mancato pagamento, andrebbero acquisite informazioni in merito alle componenti considerate ai fini della stima indicata per l'anno 2019 al fine di verificare se gli importi indicati comprendano anche le voci accessorie addebitate in caso di accertamento fiscale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 58-*quater* fa fronte alle minori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 58-*quater*, connesse all'esenzione da ogni imposta o tassa generale o locale dovuta dall'Accademia nazionale dei Lincei nell'ambito delle attività istituzionali e strumentali dalla stessa esercitate non in regime di impresa, anche in deroga alle disposizioni agevolative riguardanti tali tributi, valutate in un milione di euro per il 2019 e in 490.000 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell' accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2019-2021 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente recato da altre disposizioni del provvedimento in esame e del nuovo

quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).

ARTICOLO 58-*quinquies*
Tariffe smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Le norme, introdotte in sede referente, modificano l'Allegato I del DPR 158/1999, relativo alla tariffazione per la gestione dei rifiuti urbani.
In particolare, per quanto riguarda le tariffe per le utenze non domestiche, si prevede che gli studi professionali siano assoggettati ai parametri riferiti a banche e istituti di credito, che sono inferiori a quelli previsti per uffici e agenzie, cui gli studi professionali sono assoggettati a legislazione vigente.

L'emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di **relazione tecnica** né di **prospetto riepilogativo**.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – su cui appare utile una conferma - che le modifiche possano essere realizzate dagli enti in maniera compensativa nell'ambito complessivo della struttura tariffaria, al fine di assicurarne l'invarianza finanziaria.

ARTICOLO 58-*octies*
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali

Le norme, introdotte in sede referente, incrementano il Fondo per le emergenze nazionali[59] di 40 milioni di euro per l'anno 2019 (comma 1), al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre del corrente anno nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto.
Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia;
b) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

[59] Di cui all'articolo 44, comma 1, del D. Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile)

dell'economia per 9 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 10 milioni di euro.

L'articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La **relazione tecnica**, riferita all'articolo aggiuntivo, nulla aggiunge al contenuto dello stesso.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l'onere relativo all'incremento del Fondo per le emergenze nazionali è limitato allo stanziamento previsto. Peraltro, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa gli effetti sui saldi connessi agli utilizzi dell'incremento in esame previsti dalla norma. Ciò al fine di escludere meccanismi di "dequalificazione" della spesa, posto che 19 milioni di euro sono coperti a valere sui Fondi speciali di parte capitale di cui agli accantonamenti riferiti al Ministero dell'economia (9 milioni di euro) e al Ministero dell'ambiente (10 milioni di euro).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell'articolo 58-*octies* provvede agli oneri derivanti dall'incremento di 40 milioni di euro per il 2019 del Fondo per le emergenze nazionali disposto dal comma 1 del medesimo articolo 58-*octies*:

quanto a 21 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2019-2021 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;

quanto a 19 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, in misura pari a 9 milioni di euro, e quello relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in misura pari a 10 milioni di euro.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale recato da altre disposizioni del provvedimento in esame.

ARTICOLO 58-*novies*
Sicurezza per l'edilizia scolastica

La norma, introdotta in sede referente, istituisce una sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica[60], con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025 (comma 1).

L'intervento è previsto per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici, inclusi quelli a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM n. 3274/2003 (per le zone 3 e 4)[61] e dell'articolo 20-*bis* del D.L. n. 8/2017, relativo all'utilizzazione dei finanziamenti previsti in varie disposizioni per ulteriori interventi urgenti per la sicurezza degli edifici scolastici.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia (comma 3).

Con decreto del Ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università sono individuate le modalità di accesso al fondo, le priorità degli interventi e ogni altra disposizione attuativa (comma 2).

L'articolo aggiuntivo che ha introdotto la norma non è corredato di **prospetto riepilogativo**.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell'articolo 58-*novies* provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 58-*novies*, connessi all'istituzione di un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per le esigenze urgenti ed indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici

[60] Di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del D.L. n. 179/2012. La norma ha istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. Si evidenzia che la RT allegata alla norma ha affermato, che trattandosi di utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente per le medesime finalità non si rilevano effetti finanziari negativi.

[61] La norma prevede obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Nella norma si specifica che l'attività prevista riguardi le zone 3 e 4 che presentano una ridotta probabilità di terremoti, rispetto alle zone 1 e 2 ritenute più pericolose.

pubblici, pari a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2019-2021 di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale recato da altre disposizioni del provvedimento in esame e del nuovo quadro finanziario risultante dal disegno di legge di bilancio per triennio 2020-2022 presentato al Senato (S. 1586).

ARTICOLO 59, comma 1-*ter*

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1-*ter* dell'articolo 59 fa fronte agli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- previsione dell'aliquota IVA al 5 per cento su prodotti igienico-sanitari (articolo 32-*ter*);
- modifiche al regime fiscale degli utili distribuiti a società semplici (articolo 32-*quater*);
- rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 2,7 milioni di euro per il 2020 (articolo 59, comma 1-*bis*).

In particolare, ai citati oneri - complessivamente pari a 12,3 milioni di euro per il 2020, a 9,6 milioni di euro per il 2021, a 15,86 milioni di euro per il 2022 e a 13,24 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 – il comma 1-*ter* provvede tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 12,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al citato articolo 32-*ter*;

b) quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 13,76 milioni di euro per l'anno 2022 e a 11,14 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, come incrementato dal comma 1-*bis* del medesimo articolo 59.

In merito alla prima modalità di copertura, si fa presente che - come dianzi rilevato in merito ai profili di quantificazione - in assenza di una relazione tecnica non risulta possibile effettuare

una verifica degli effetti finanziari indicati dalle disposizioni di cui agli articoli 32-*ter* e 32-*quater*, risultando altresì preclusa la possibilità di compiere una verifica in ordine alla congruità delle maggiori entrate ascritte al predetto articolo 32-*quater* rispetto a quota parte degli oneri da fronteggiare.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rinvia alle considerazioni dianzi svolte in ordine all'articolo 13-*ter*, comma 3.